



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d'appello
ROMA

PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA GENERALE DI ROMA
PER IL QUADRIENNIO 2026/2029

Premessa.

Il progetto organizzativo dà attuazione alle prescrizioni della circolare adottata dal Consiglio superiore della magistratura sulla organizzazione degli uffici di procura [Circolare n. P. 13900 del 10 luglio 2024 – Delibera del 3 luglio 2024] e alle esigenze di riorganizzazione dell'ufficio conseguenti alla presa di possesso del Procuratore generale.

Per la Procura generale assume particolare rilievo il disposto dell'articolo 37 e ss. della Circolare, ma anche, ai sensi dell'articolo 42, nei limiti della compatibilità, la articolata disciplina prevista per l'organizzazione delle Procure della Repubblica di primo grado [articolo 1 s. della Circolare].

Quindi, dal punto di vista sostanziale, in ossequio al disposto dell'articolo 37 della Circolare, il progetto [definito come il “documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio”] deve contenere:

- a. l'illustrazione e l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente;
- b. la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo;
- c. la fissazione degli obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006;
- d. i criteri di esercizio delle funzioni proprie di controllo sull'inerzia del pubblico ministero [avocazione in caso di inerzia e potere di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale], da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai Procuratori della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della stessa;
- e. le articolazioni interne con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati;
- f. i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio;
- g. i criteri di assegnazione degli affari ai Sostituti e all'Avvocato generale;
- h. i criteri di distribuzione delle udienze e dei turni;
- i. i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- j. i compiti di coordinamento e direzione dell'Avvocato generale;
- k. il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 19 della stessa circolare;

- l. l'eventuale previsione dei visti informativi secondo quanto previsto dall'articolo 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli articoli 21 e 22;
- m. i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della circolare;
- n. i criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario;
- o. le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE;
- p. le modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 *bis*, del decreto legislativo n. 106 del 2006.

È in questi sensi, quanto al contenuto, che qui si viene a costruire l'assetto organizzativo della Procura generale, dopo avere ottemperato, dal punto di vista formale, al disposto dell'articolo 38 della Circolare, attraverso l'acquisizione di tutti i dati di interesse e il coinvolgimento di tutti i soggetti chiamati a condividere il progetto o, anche solo, ad interloquire sulla organizzazione dell'Ufficio.

1 La finalità.

1.1 *La tempestività della risposta giudiziaria.*

La primaria finalità che si intende perseguire con il progetto è principalmente [e doverosamente] quella di assicurare una tempestiva e uniforme risposta alle istanze di giustizia.

Finalità che non può non essere propria anche di un Ufficio requirente di secondo grado, vuoi nell'ottica del potere di sorveglianza sulle Procure del distretto [di rilievo, allora, è il potere di avocazione, oltre agli altri incombenti introdotti con la Riforma Cartabia, che attribuiscono al Procuratore generale un ruolo attivo relativamente ai fascicoli "scaduti", per i quali sia decorso anche il "termine di riflessione" riservato alle determinazioni definitive del pubblico ministero], vuoi nell'ottica propositiva e propulsiva nei confronti della Corte di appello.

Questa esigenza di tempestività è coesistente al buon funzionamento del sistema giustizia [cfr., a tacer d'altro, l'articolo 111 della Costituzione e l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848].

Ma corrisponde anche al persistente richiamo delle Istituzioni europee all'efficienza del sistema giudiziario, per il soddisfacimento degli obiettivi di eguaglianza e salvaguardia dei diritti affermati dai Trattati e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.¹

1.2 *La garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del pubblico ministero.*

Compito precipuo della Procura generale – ben dettagliato già nel Progetto organizzativo precedente - è e deve essere anche quello di porre le condizioni affinché nel distretto della Corte di appello di Roma siano concretamente garantite l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio delle proprie funzioni.

¹ Cfr. in tal senso nella nota con cui il Primo Presidente della Corte di cassazione ha fissato, per il 25 giugno 2015, l'Assemblea generale della Corte di cassazione.

Ciò che deve essere realizzato in primo luogo all'interno dell'Ufficio, implementando il già previsto contributo informativo, formativo e partecipativo dei magistrati alle decisioni anche organizzative e coniugando al meglio gli spazi di autonoma valutazione e decisione con gli strumenti informativi previsti nella Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Ma deve essere realizzato, anche con riguardo ai magistrati degli uffici requirenti del distretto, attraverso un contributo fattivo alla predisposizione dei relativi progetti organizzativi [cfr. articolo 12 della citata Circolare], attraverso un meditato esercizio del potere di sorveglianza.

1.3 *Il potere-dovere di vigilanza.*

Il Progetto deve, peraltro, essere in grado di corrispondere al meglio [anche] a quello che è il ruolo del Procuratore generale ed ai conseguenti rapporti con il Procuratore della Repubblica, secondo la disciplina tratteggiata dagli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Come più volte precisato dal CSM, l'assetto vigente conferisce al Procuratore generale esclusivamente un potere di vigilanza: non già nell'ottica di una sovraordinazione gerarchica, ma piuttosto in quella di una collaborazione istituzionale, preordinata alla tutela di valori di rango costituzionale, come quelli diretti ad assicurare il corretto, armonico ed uniforme esercizio dell'azione penale nel rispetto dei principi del giusto processo.

Ed è in questa la prospettiva collaborativa che va inquadrato il potere di sorveglianza avente ad oggetto il concreto esercizio dei poteri che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006 attribuisce al Procuratore della Repubblica, titolare esecutivo dell'azione penale e tenuto, per legge, ad assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.

Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106, attribuisce al Procuratore generale presso la Corte di appello un compito importante ed essenziale di "verifica" proprio circa il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo [esercitabile anche mediante l'acquisizione di dati e notizie dalle procure della Repubblica].

Proprio sul contenuto del potere *ex* articolo 6 del Procuratore generale, il Consiglio Superiore della Magistratura si è espresso dapprima con la delibera del 16 marzo 2016 che, sebbene avesse ad oggetto la materia specifica dell'antiterrorismo, contiene principi di carattere generale a cui può farsi integrale richiamo.

In quella sede si è chiaramente escluso un potere di coordinamento investigativo del Procuratore generale e, contestualmente, si è inteso il potere *ex* articolo 6 come un potere di vigilanza di cui in concreto e nella prassi si è declinata una accezione positiva di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla proceduralizzazione della collaborazione fra uffici in alcuni settori strategici o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali.

Tali sollecitazioni devono auspicabilmente trovare attuazione in protocolli o intese a livello distrettuale che, solo laddove risultino il frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i procuratori del distretto, potranno pervenire a direttive di carattere generale distrettuale anche in materia di protocolli investigativi in senso stretto e di interpretazione condivisa di norme. Si tratta, peraltro, di metodo ampiamente e positivamente sperimentato da questa Procura generale; da ultimo a proposito dell'applicazione sull'ultima novella legislativa in materia di c.d. *codice rosso*, con la diffusione di criteri interpretativi e di indicazioni operative condivise in apposite riunioni con i

Procuratori del distretto, nonché attraverso indicazioni applicative relative all'attuazione della disciplina sulle iscrizioni e sul rispetto delle nuove regole in punto di esercizio dell'azione penale.

In questa stessa prospettiva, con la successiva delibera del 20 aprile 2016, il CSM ha richiamato e sottolineato il generale dovere di collaborazione istituzionale fra le diverse autorità giudiziarie, che si declina come uno spirito di coordinamento che, prima ancora che da disposizioni cogenti o di indirizzo, deve derivare naturalmente da una avanzata e matura cultura delle indagini che fa della collaborazione istituzionale e della ricerca di soluzioni condivise, uno dei degli elementi più nitidi della professionalità del pubblico ministero nel nostro ordinamento.

Dunque – ha precisato in quest'ultima sede l'organo di autogoverno - il perimetro del potere *ex* articolo 6 cit. va in questi termini correttamente inquadrato e non consente al Procuratore generale di svolgere una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con gli stretti limiti in cui tale funzione è prevista espressamente dalla legge (cfr. articoli 118 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p. e 372, comma 1 *bis*, c.p.p.) in forma sussidiaria, organizzativa e in ultima analisi “patologica” attraverso il potere di avocazione, ed in ogni caso attinente al rapporto interno fra uffici requirenti del Distretto.

Deve escludersi, di conseguenza, un potere di direttiva esterna - rivolta agli organi di polizia giudiziaria ed a quelli amministrativi con poteri di accertamento - che abbia ad oggetto protocolli investigativi o linee guida per l'interpretazione delle norme che incidano sullo svolgimento delle indagini, essendo tale potere demandato esclusivamente al Procuratore della Repubblica nell'ambito del più generale potere di assicurare il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel circondario.

Nell'esercizio delle proprie competenze di vigilanza sul corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nei circondari del Distretto, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello ha invece il potere - dovere di richiedere informazioni, di riferire al Procuratore generale della Corte di Cassazione sull'esito delle attività *ex* articolo 6 svolte nel Distretto, nonché un più generale potere – dovere di operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso e di coordinamento volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato.

Analoghe considerazioni si rinvencono nella risoluzione del 16 maggio 2018, dedicata specificamente all'avocazione, dove si ribadisce il sopra ricostruito sistema dei rapporti tra procura della Repubblica e procura generale, che prevede l'attribuzione al Procuratore generale di un potere di vigilanza nell'ottica non di sovraordinazione gerarchica, ma, piuttosto, di collaborazione istituzionale, preordinata alla tutela di valori di rango costituzionale, quali quelli finalizzati ad assicurare il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto del giusto processo.

Spunti ulteriori si rinvencono anche nella Relazione illustrativa della nuova Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, laddove correttamente si esclude che dall'ampliamento delle attribuzioni di vigilanza dei procuratori generali [determinato con le modifiche introdotte con la Riforma Cartabia] derivino anche poteri di indirizzo organizzativo sugli uffici di primo grado, che non avrebbero alcuna base normativa né alcun riferimento costituzionale.

Di quanto detto, vi è conferma ovviamente anche nel testo della nuova Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, in particolare nell'articolo 39, dedicato appunto all'attività di vigilanza dei procuratori generali presso la Corte di appello, laddove si afferma:

“1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di

reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 106/2006, acquisisce dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto ed opera per favorire soluzioni organizzative ed interpretative condivise, attraverso atti di impulso e coordinamento e promuovendo iniziative e confronti volti a pervenire a tale risultato.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, il Procuratore generale presso la Corte d'appello riferisce al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione sull'esito delle attività ex articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 svolte nel distretto e gli trasmette una relazione con cadenza almeno annuale.

3. In ogni caso, l'attività di vigilanza del Procuratore generale non implica una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con i limiti in cui la medesima è prevista espressamente dalla legge".

1.4 La finalità e le modalità della vigilanza. Acquisizione di informazioni e acquisizioni di atti. Tempistica.

Di qui in sintesi, lo scopo [e il contenuto della vigilanza] dell'attività di vigilanza, caratterizzata dalla finalità di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 106/2006.

Di qui la metodica della vigilanza, che va sviluppata mediante l'acquisizione di dati e notizie sugli assetti organizzativi ed ordinamentali degli uffici requirenti del distretto.

Acquisizione di dati e notizie che, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, numero 16, della circolare sull'organizzazione degli uffici di procura, va correttamente disciplinata nei casi in cui l'esercizio del potere-dovere di vigilanza implichi la formale acquisizione di atti di procedimento penale per il quale siano in corso indagini preliminari.

Infatti, diversa da quest'ultima è l'ipotesi in cui i dati e le notizie concernano semplicemente l'acquisizione di informazioni afferenti al funzionamento dell'Ufficio di Procura o ai profili riguardati dalla vigilanza della Procura generale, che devono essere caratterizzate dal principio di leale collaborazione informativa e di esigenza di soddisfazione delle motivate richieste dell'Ufficio onerato della vigilanza. Trattasi, in questo caso, di informazioni che non interferiscono in alcun modo con le prerogative investigative dell'Ufficio di primo grado, né possono esporre a rischio il doveroso riserbo investigativo. Sono anzi informazioni che possono risolvere *ab imis* ogni questione non rendendo necessario alcun altro approfondimento.

Per quanto attiene, invece, l'informazione che presupponga l'acquisizione degli atti di uno specifico procedimento [ipotesi paradigmatica è quella dell'avocazione "per inerzia" ex articoli 412, comma 1, e 413 c.p.p.; ma si può porre in altre situazioni in cui debba esercitarsi, alle condizioni di legge, il potere-dovere di vigilanza], le regole di condotta non possono che rinvenirsi nelle determinazioni chiarificatorie adottate dal Consiglio superiore della magistratura, nella delibera di risposta a quesito adottata in data 4 dicembre 2024.

Delibera che, escluso un generalizzato potere del Procuratore generale di esaminare atti coperti da segreto investigativo, ha peraltro puntualizzato le condizioni in cui tale ostensibilità è consentita: a tale delibera, che attualizza precedenti determinazioni consiliari, non può che farsi integrale richiamo,

risultando del resto in linea con le determinazioni assunte dall'Ufficio e di cui alle note di indirizzo di cui si dirà *infra* e che sono riportate in allegato.

È da ritenere che, per l'acquisizione degli atti del fascicolo, in ossequio al principio di leale collaborazione istituzionale, la richiesta debba essere sempre motivata: per esempio, con riferimento alle determinazioni relative all'avocazione ovvero per le verifiche connesse all'esercizio del potere-dovere di vigilanza nelle ipotesi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

In dettaglio:

- per i fascicoli iscritti a modello 44, la richiesta potrà essere avanzata ove siano scaduti i termini delle indagini preliminari e presuppone per la sua soddisfazione l'autorizzazione del procuratore della Repubblica [che, in caso di diniego, sempre in ossequio a detto principio, dovrà motivarne le ragioni];
- per i fascicoli iscritti a modello 21, la richiesta potrà essere avanzata, senza alcun limite, essendo venute meno le ragioni ostative all'ostensibilità, nelle ipotesi in cui già sia stata disposta la notifica dell'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p. ovvero nelle ipotesi in cui in cui siano scaduti i termini per l'assunzione da parte del pubblico ministero delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e non vi sia stato il differimento del deposito degli atti;
- per i fascicoli iscritti a modello 21, in assenza delle dette condizioni, ossia quando ancora non sia stata disposta la notifica dell'avviso *ex* articolo 415 *bis* c.p.p. ovvero quando scaduti i termini i termini per l'assunzione da parte del pubblico ministero delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale sia stato autorizzato il differimento del deposito degli atti, la richiesta, per essere soddisfatta, è subordinata all'autorizzazione del procuratore della Repubblica [che, in caso di diniego, dovrà essere motivata nei sensi suindicati];
- per i fascicoli iscritti a modello 45, la richiesta, sempre motivata, non presuppone una specifica autorizzazione, fatta salva – per il diniego- la motivata rappresentazione di eventuali accertamenti tempestivamente delegati, dovendosi peraltro tenere conto del lasso temporale [non superiore all'anno] entro cui è legittima la pendenza di fascicolo iscritto a modello 45, secondo le indicazioni date dalla Procura generale della Corte di cassazione.

Una specifica disciplina deve caratterizzare due ulteriori ipotesi di avocazione.

In primo luogo, quella disciplinata nell'articolo 421 *bis* c.p.p.: nell'ambito dell'udienza preliminare, si prevede la facoltà di intervento del procuratore generale, pur dopo l'esercizio dell'azione penale, allorquando il giudice abbia ravvisato delle carenze investigative e sollecitato il pubblico ministero a colmarle. Qui, l'intervento del procuratore generale – informato, perché del provvedimento del giudice gli va data comunicazione- mira a contrastare l'eventuale, persistente inerzia del pubblico ministero, non colmabile diversamente dal giudice e tale da non consentire altro che una pronuncia liberatoria *ex* articolo 425 c.p.p.

In questo caso, la richiesta di acquisizione degli atti del fascicolo è da ritenere possa essere effettuata senza limiti, non emergendo, stante lo stato del fascicolo, ragioni ostative per il riserbo delle indagini.

In secondo luogo, trattasi dell'avocazione disciplinata dall'articolo 409, comma 3, c.p.p. che si correla alla ricezione da parte del procuratore generale della comunicazione prevista da tale disposizione, ossia la comunicazione che il Gip è tenuto a dare al procuratore generale nel caso in cui, sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga di non accoglierla e di fissare appunto l'udienza camerale per la discussione e la decisione.

Anche in questo caso, la richiesta di acquisizione degli atti del fascicolo è da ritenere possa essere effettuata senza limiti, non emergendo, stante lo stato del fascicolo, ragioni ostative per il riserbo delle indagini.

Resta da dire sulle ulteriori ipotesi di avocazione, completamente diverse da quelle fin qui esaminate, disciplinate nell'articolo 372 c.p.p.

Tale disposizione configura infatti due ulteriori ipotesi di avocazione, distinte anche tra di loro.

Nel comma 1 si disciplina l'ipotesi marginale correlata alle situazioni di astensione/incompatibilità del magistrato del pubblico ministero.

L'acquisizione di informazioni e, se necessario, di atti del fascicolo si giustifica, in questo caso, nei limiti in cui risulti motivatamente necessario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del procuratore generale.

Nel comma 1 bis, invece, più incisivamente, si costruisce un'ipotesi di avocazione correlata al difettoso coordinamento investigativo in caso di indagini collegate.

Quest'ultima fattispecie si aggancia alla disciplina dettata dall'articolo 118 *bis*, comma 1, delle disposizioni di attuazione c.p.p., ove si prevede che il procuratore della Repubblica debba "notiziare" il procuratore generale del fatto che procede ad indagini per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p.

Analoga notizia va data dal procuratore della Repubblica al procuratore generale allorquando procede ad "indagini collegate" con diverso ufficio del pubblico ministero [cfr. articolo 118 *bis*, comma 2, delle disposizioni di attuazione c.p.p.]. In questo caso, non vi è una limitazione a reati specifici.

Per apprezzare la "causa" e il "contenuto" del provvedimento di avocazione occorre avere riguardo al significato normativo dell'articolo 118 *bis* e del ruolo che nell'ambito del relativo paradigma normativo assume il procuratore generale.

Il contenuto della informativa contemplata dall'articolo 118 *bis*, da inoltrare al procuratore generale, non è predeterminato onde va ricostruito logicamente avendo riguardo ai principi di leale collaborazione e alle ragioni dell'informativa stessa.

La norma giustifica l'informazione solo nella prospettiva del coordinamento investigativo: nel senso che il procuratore generale può [non deve] attivarsi solo laddove emerga che tale coordinamento non sia stato promosso o non risulti effettivo.

Risulta ragionevole supporre che l'iniziativa del procuratore generale sia [*rectius*, debba essere] sollecitata da uno dei procuratori interessati, proprio per soddisfare detta finalità di coordinamento: e ciò risolve *ab imis* ogni questione di richiesta di acquisizione di atti processuali.

Un'iniziativa officiosa sembra, infatti, difficilmente sostenibile ove si consideri che il contenuto dell'obbligo di informazione riguarda esclusivamente il "fatto" dell'essere in corso indagini per uno dei reati di cui all'articolo 407 comma 2, lettera a), c.p.p., ovvero il "fatto" dell'essere in corso indagini collegate per reati anche diversi.

Non vi è invece un obbligo codificato di informazione che riguarda l'*iter* di tali investigazioni, né vi è spazio per una ulteriore sollecitazione informativa da parte del procuratore generale, per carenza di copertura normativa.

Non potrebbe invocarsi, in senso diverso, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che costituisce norma extraprocessuale che fissa un potere di vigilanza sul corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, ma non implementa i poteri processuali che il codice di rito tassativamente attribuisce al procuratore generale.

Tale ricostruzione trova il conforto nella già citata delibera del CSM in tema di terrorismo, resa in data 16 marzo 2016, laddove si esclude che il procuratore generale abbia il "potere di coordinamento investigativo" ["che la norma non prevede ed il complesso sistema ordinamentale non consente"], essendo invece riconosciuto al procuratore generale "un potere di ricognizione e di diffusione delle buone prassi, nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi ed alla proceduralizzazione della collaborazione fra uffici in alcuni settori strategici o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali. Senza escludere, evidentemente, che si possa pervenire a direttive di carattere generale distrettuale anche in materia di protocolli investigativi in senso stretto e di interpretazione condivisa di norme, laddove risultino però il frutto della unanime e condivisa valutazione di tutti i procuratori del distretto".

Pertanto: "il legislatore è piuttosto chiaro nel sollecitare un coordinamento spontaneo fra le procure interessate, e nell'affidare solo in caso di inerzia o di inefficacia del coordinamento, al procuratore generale un potere di coordinamento che ancora una volta ha una veste organizzativa, ovvero di indizione di una o più riunioni finalizzate a rendere effettivo il coordinamento fra indagini collegate. Si tratta a ben vedere di una norma che impone al procuratore generale l'espletamento di una *moral suasion* qualificata volta ad indurre gli interessati ad un coordinamento che evidentemente ha mostrato qualche problema di attuazione. Ne è prova la circostanza che l'articolo 372, comma 1 *bis*, del Cpp, nella parte in cui sembra chiudere il cerchio di questo faticoso percorso attribuendo al procuratore generale il potere di avocazione delle indagini, allorquando tali riunioni non siano andate a buon fine, ne limita l'applicazione solo ad alcune delle fattispecie previste dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del Cpp".

Ulteriore conforto si ha dall'altra, pure citata, delibera, resa in data 20 aprile 2016, con cui rispondendo a quesito il CSM ha ricostruito i poteri del procuratore generale evidenziando che "il perimetro del potere *ex* articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006 ... non consente al procuratore generale di svolgere una funzione di coordinamento investigativo, se non nei casi e con gli stretti limiti in cui tale funzione è prevista espressamente dalla legge (cfr. articolo 118 *bis* delle disposizioni di attuazione del Cpp e articolo 372, comma 1 *bis*, c.p.p.) in forma sussidiaria, organizzativa e in ultima analisi "patologica" attraverso il potere di avocazione, ed in ogni caso attinente al rapporto interno fra uffici requirenti del distretto" [tra l'altro, il CSM ha escluso finanche la sussistenza di potere di direttiva esterna - rivolta agli organi di polizia giudiziaria ed a quelli amministrativi con poteri di accertamento - che abbia ad oggetto protocolli investigativi o linee guida per l'interpretazione delle norme che incidano sullo svolgimento delle indagini, essendo tale potere demandato esclusivamente al Procuratore della Repubblica nell'ambito del più generale potere di assicurare il corretto puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale nel circondario].

Una riflessione si impone sulla "tempistica" del concreto esercizio dell'attività di vigilanza.

A tal riguardo, è da escludere, per l'ovvia esigenza di evitare ingiustificati aggravii per le Procure del distretto, una metodica insistita di acquisizione di dati a cadenze predefinite nel corso dell'anno: è metodica sostanzialmente inutile e ingiustificata [in disparte le tassative ipotesi configurate dal legislatore nei casi di verifica e monitoraggio di cui alle leggi nn. 122 e 168 del 2023].

In proposito, è invece congruente rispetto allo scopo ritenere di regola ampiamente soddisfattiva l'acquisizione di dati ed uniformi ai fini e per gli effetti della Relazione da predisporre per l'Anno giudiziario. Nel contempo, una specifica, puntuale acquisizione di dati e informazioni ben è possibile in qualsiasi [altro] diverso momento, allorquando lo impongano specifiche esigenze informative

[richieste della Procura generale della Cassazione, problematiche segnalate, interrogazioni parlamentari, attività ispettiva ministeriale, ecc.].

1.5 L'attività della Procura generale.

Ciò detto, in punto di acquisizione [necessaria] di dati e informazioni, per concretizzare l'attività di vigilanza, è necessario declinarla proprio avendo riguardo ai principi generali che devono ispirare l'organizzazione degli Uffici di primo grado, secondo le indicazioni di norma primaria [principalmente, gli articoli 1 e segg. del decreto legislativo n. 106 del 2006] e secondaria [principalmente, gli articoli 1-4 della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura]:

- a. correttezza, puntualità e uniformità dell'esercizio dell'azione penale;
- b. rispetto delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato;
- c. rispetto delle norme sul giusto processo;
- d. imparzialità, trasparenza, tempestività, efficacia, funzionalità e uniformità dell'attività dell'ufficio, nelle materie e nei settori di competenza;
- e. rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari;
- f. completezza delle indagini preliminari, anche con riferimento alla ricerca degli elementi a favore della persona sottoposta alle indagini;
- g. rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna [articolo 408 c.p.p.];
- h. garanzia di uguali e uniformi condizioni di accesso alle modalità di definizione alternativa del procedimento nella fase delle indagini preliminari, nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale;
- i. interlocuzione funzionale, tempestiva e trasparente con i difensori e con l'utenza;
- j. disciplina dei rapporti con la stampa, in modo da garantire, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e di quello della riservatezza specie degli estranei, la correttezza dell'informazione giudiziaria.

Le direttrici di questa attività di vigilanza, che non possono all'evidenza esorbitare nel merito delle investigazioni e delle determinazioni assunte dagli uffici requirenti di primo grado, si sono fin qui sviluppate, in modo sinergico e combinato, nei termini che seguono.

In primo luogo, attraverso le indicazioni che l'Ufficio ha già dato con la nota in data 20 giugno 2024 [Indicazioni in tema di iscrizione della notizia di reato: allegato A.1] finalizzata a promuovere prassi comuni e considerazioni sul tema dell'iscrizione della notizia di reato, come innovato profondamente con la Riforma Cartabia, laddove, come è noto, si è voluto fare fronte alle frequenti opposte problematiche che la pratica ha portato ad evidenziare: da un lato, l'eccesso di iscrizioni a modello 21 [a carico di noti], con tutti gli effetti pregiudizievoli che ne conseguono, pur in assenza di un adeguato quadro indiziario soggettivamente indirizzato; dall'altro, e per converso, la tardività dell'iscrizione o, peggio, la mancata iscrizione pur in presenza delle condizioni di legge, con il conseguente abuso della dilatazione del termine di decorrenza delle indagini preliminari e, prima ancora, con conseguente violazione del diritto alla conoscenza delle indagini a proprio carico, quale momento essenziale del diritto di difesa.

È tematica su cui non può non esercitarsi una attività di verifica e di vigilanza, onde valorizzare situazioni che si siano discostate dalla corretta lettura del dato normativo, pur caratterizzato, all'evidenza, di spazi di discrezionalità valutativa del pubblico ministero. Ciò vale in particolare per le verifiche sulle iscrizioni a modello 45, certamente consentite [*rectius*, imposte] in assenza di una

notizia di reato, ma che consentono una verifica in punto di correttezza di tale modalità di iscrizione in presenza di un fatto in realtà meritevole di iscrizione quale notizia di reato a modello 44 o a modello 21 [cfr., per utili considerazioni, la delibera del CSM in data 4 dicembre 2024, dove ci si sofferma sul potere del Procuratore generale di acquisire gli atti dei fascicoli iscritti a modello 45 onde verificare la correttezza dell'iscrizione], ma soprattutto impongono una verifica in caso di pendenza non giustificate per un periodo non superiore all'anno [secondo indicazioni della Procura generale della Corte di cassazione: cfr. nota in data 4 settembre 2020].

La tematica, poi, del rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari è collegata intrinsecamente con quella dell'avvocazione. Al riguardo, l'Ufficio ha dettato disposizioni applicative con nota in data 7 giugno 2024 [Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avvocazione per inerzia: allegato A.2], onde assicurare l'introduzione di prassi comuni, che coniughino l'uniformità di indirizzo e il rispetto della normativa di garanzia con le esigenze organizzative degli uffici di primo grado, onerati di adempimenti onerosi e spesso solo formalistici.

Trattasi di tematica, questa, in cui il controllo e la vigilanza sono coessenziali al ruolo della Procura generale, ma vanno esercitati con attenzione, rispettando le contrapposte esigenze di cui si è detto.

Importante attività di verifica e controllo concerne la sensibile materia della violenza di genere e contro le donne, con i monitoraggi imposti in ossequio alle indicazioni di cui alle leggi nn. 122 e 168 del 2023. È materia su cui già l'Ufficio, in ossequio alle indicazioni fornite dalla Procura generale della Cassazione [in particolare, con la nota in data 28 maggio 2024, adottata dopo specifico incontro organizzato con gli Uffici requirenti di primo e secondo grado], si è mosso in ottica di vigilanza e verifica, ma anche nella prospettiva di dare tranquillità operativa agli uffici di procura di primo grado, in una materia obiettivamente delicata e caratterizzata dal rischio di eventi "avversi" pur a fronte di una attivazione tempestiva e corretta [cfr. nota in data 3 giugno 2024, adottata per fornire indicazioni operative uniformi proprio a seguito dei citati orientamenti forniti dalla Procura generale della Cassazione in data 28 maggio 2024: cf. allegato A.11].

Tema ulteriore è quello della nuova regola di giudizio per l'esercizio dell'azione penale, introdotta con la Riforma Cartabia, che sul punto ha innovato l'articolo 408 c.p.p., "passando" dalla idoneità/inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio alla necessità di dover chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti sono inidonei a consentire una "ragionevole previsione di condanna".

È regola essenziale, nella gestione degli uffici di Procura, perché detta un criterio direttivo dell'apprezzamento valutativo del pubblico ministero che vuole evitare processi inutili, non sostenibili ai fini di una ragionevole prognosi di condanna, con l'intento duplice di deflazionare i carichi del dibattimento e di assicurare più adeguate garanzie per l'indagato/imputato che non va "sottoposto" alla "pena" di un processo destinato comunque a concludersi senza condanna [si tratta del rispetto di standard probatori ispirati al criterio della ragionevole previsione di condanna, che costituisce principio generale cui deve essere ispirata l'attività dell'ufficio requirente di primo grado: articolo 1, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura].

Sul punto, l'Ufficio ha dettato linee di indirizzo con nota in data 23 luglio 2024 [Indicazioni in tema di regola di giudizio ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale: allegato A.3] finalizzate a garantire una condivisa lettura valutativa del *novum* normativo e, coerentemente, si procederà a verificare il rispetto dell'innovata disposizione, anche attraverso la verifica, attraverso l'acquisizione dei dati, della forbice tra gli esercizi dell'azione penale e le pronunce giudiziarie liberatorie, onde apprezzare la valenza di eventuali, sensibili scostamenti.

La scelta di coltivare i riti alternativi è, ovviamente, nella piena disponibilità dei singoli uffici requirenti.

La verifica sulla soddisfazione del *favor* del legislatore rispetto a metodiche definitorie alternative al dibattimento compete alla Procura generale e dovrà passare attraverso il riscontro dell'esistenza di eventuali protocolli/linee di indirizzo finalizzati a garantire un convincente utilizzo dei riti alternativi.

Lo stesso vale con riguardo al ricorso all'istituto della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, pure ispirato ad esigenze deflattive, giacché – pur essendone evidente la natura differente – esprime l'esigenza – comune ai riti alternativi – del perseguimento di positivi effetti deflattivi sul sistema processuale e sulla sua complessiva efficienza, in linea anche con gli obiettivi del PNRR.

Piuttosto, sotto quest'ultimo profilo, l'Ufficio ha promosso orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi utili nella prospettiva di garantire un approccio uniforme all'istituto di cui all'articolo 131 *bis* c.p. con riguardo alle determinazioni da assumere in sede di eventuale impugnazione [cfr. nota di indirizzo in data 11 giugno 2024: Riforma Cartabia. Ampliamento della causa estintiva del fatto di particolare tenuità. Orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi nella prospettiva della Procura generale: allegato A.4].

Mentre, nell'ottica generale della deflazione che riguarda anche le attività proprie dell'Ufficio requirente di secondo grado, rileva l'iniziativa assunta dalla Procura generale per favorire, disciplinandolo con attenzione, il ricorso al concordato in appello, istituto che, pure, la Riforma Cartabia ha voluto implementare mutandone le condizioni di accesso [sul punto, rilevano i Criteri generali in materia dettati da questo Ufficio in data 8 maggio 2024 comunicati alla Corte di appello, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto e condivisi con la Camera penale di Roma: allegato A.5].

L'articolo 39 della Circolare del CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura indica poi tra gli obiettivi della vigilanza anche l'esercizio in concreto del potere-dovere di curare i rapporti con la stampa che l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006 attribuisce al Procuratore della Repubblica.

È, infatti, il Procuratore della Repubblica a dover curare e disciplinare i rapporti con la stampa, secondo il disposto dell'articolo 5 citato [laddove, secondo le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 2, comma 4, lettera f), della legge delega n. 150 del 2005), si afferma che è il Procuratore della Repubblica a mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione] e le circolari adottate dal CSM [cfr. articolo 5, comma 7, della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura].

Tra le circolari del CSM rileva principalmente la risoluzione del CSM in data 11 luglio 2018 contenente le linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale che, a sua volta, costituisce coerente sviluppo delle precedenti delibere del CSM in data 24 settembre 2008 e in data 20 febbraio 2008, dedicate al tema dei rapporti tra l'ufficio del pubblico ministero e gli organi di informazione.

La verifica che l'Ufficio della Procura generale è tenuto ad operare riguarda la disamina delle metodiche organizzative che le singole Procure del distretto hanno seguito per disciplinare l'informazione giudiziaria, garantendo le esigenze della cronaca e, al contempo, quelle della *privacy* dei soggetti a vario titolo coinvolti.

Al riguardo, rispetto a situazioni che emergessero o fossero segnalate di informazione non corretta, il parametro di riferimento non potrà essere che quello dettato dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188, emanato per dare compiuta attuazione alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

del 9 marzo 2016 n. 343. Sul punto, l'Ufficio si è attivato, per la promozione di prassi uniformi, in linea con il dettato normativo primario e secondario, con nota in data 1° ottobre 2024: allegato A.6].

Nella medesima ottica di garanzia dell'informazione, ma pur sempre nell'assoluto rispetto delle esigenze della *privacy*, si pone la recentemente innovata disciplina introdotta con la legge 9 agosto 2024 n. 114, che ha introdotto significative modifiche alla disciplina dell'utilizzo processuale delle intercettazioni [in particolare, cfr. gli articoli 268, 291 e 292 c.p.p.], vuoi per rafforzare la tutela del difensore, vuoi per evitare utilizzi lesivi della esigenza di riservatezza dei soggetti diversi dalle parti.

Al riguardo la Procura generale si è attivata con la finalità di proporre una interpretazione condivisa che consenta anche una uniformità di applicazione nel Distretto e nell'ambito dei propri poteri di vigilanza [cfr. nota in data 12 agosto 2024, contenente indicazioni in tema di utilizzo dello strumento delle intercettazioni: allegato A.7].

2 Il contenuto necessario del Progetto organizzativo.

Come già anticipato in premessa, la Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, all'articolo 37, si occupa del progetto organizzativo della Procura generale, definito quale "documento programmatico ed organizzativo generale dell'ufficio", definendone il contenuto necessario e, quindi, che esso, debba contenere:

- a. l'illustrazione e l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente;
- b. la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo;
- c. la fissazione degli obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006;
- d. i criteri di esercizio delle funzioni proprie di controllo sull'inerzia del pubblico ministero [avocazione in caso di inerzia e potere di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale], da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai procuratori della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della stessa;
- e. le articolazioni interne con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati;
- f. i criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio;
- g. i criteri di assegnazione degli affari ai Sostituti e all'Avvocato generale;
- h. i criteri di distribuzione delle udienze e dei turni;
- i. i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti;
- j. i compiti di coordinamento e direzione dell'Avvocato generale;
- k. il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 19 della stessa circolare;
- l. l'eventuale previsione dei visti informativi secondo quanto previsto dall'articolo 20 della presente circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli articoli 21 e 22;
- m. i criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della circolare;
- n. i criteri di sostituzione del Procuratore generale nel Consiglio giudiziario;
- o. le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE;
- p. le modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 *bis*, del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Si tratta del contenuto “necessario”, ossia che necessariamente deve caratterizzare il progetto organizzativo, con il dettaglio estremamente analitico degli snodi amministrativi e gestionali essenziali.

Ciò che non esclude che il progetto organizzativo possa e anzi debba essere affiancato da atti organizzativi diretti a disciplinare aspetti parimenti essenziali per il buon funzionamento dell'ufficio.

Infatti, il progetto organizzativo non può essere inteso come comprensivo del dettaglio della analitica organizzazione amministrativa dell'ufficio, né delle disposizioni che pure il dirigente deve adottare [circolari, direttive, protocolli, buone prassi, ecc.], sentendo, quando necessario o opportuno, i colleghi e il personale amministrativo, per risolvere le più disparate problematiche di organizzazione, per coordinare l'agire dell'ufficio con quello degli organi che con l'ufficio quotidianamente si interfacciano, per migliorare l'efficienza pur a fronte di risorse sempre costantemente più scarse, ecc.

L'inserire [anche] tali previsioni “dentro” il progetto organizzativo sarebbe incoerente con la doverosa duttilità organizzativa dell'ufficio, non foss'altro perché ogni variazione di pur modesto dettaglio [ad esempio, l'assegnazione di una unità di personale o la riorganizzazione di un servizio amministrativo] finirebbe “ingessata” nella complessa procedura prevista per l'approvazione e per le modifiche del progetto organizzativo.

Emblematicamente, può quindi sostenersi che il progetto organizzativo è solo la “carrozzeria” della complessa macchina che è un ufficio di Procura [generale]. Il telaio è la struttura amministrativa, rispetto alla quale, con funzione servente rispetto alla soddisfazione delle esigenze operative dell'ufficio, il Procuratore generale e il dirigente amministrativo [in ossequio ed applicazione dei principi della c.d. “doppia dirigenza”] adottano [e continuamente sono tenuti ad aggiornare] le soluzioni organizzative ritenute pertinenti. Il motore sono le circolari, le direttive, i protocolli, le buone prassi che servono per far funzionare l'ufficio, all'interno e all'esterno [si pensi, oltre alla promozione dei diversi protocolli distrettuali, alle direttive impartite in tema di impugnazioni, di concordato in appello, di organizzazione dei rapporti dell'ufficio con la Corte di appello ai fini della partecipazione alle udienze, ai rapporti con i servizi di polizia giudiziaria quando ce ne si avvale in caso di avocazione delle indagini, ecc.].

La carrozzeria non può funzionare se il telaio non è adeguato e se il motore è rotto o va a “tre cilindri” o, peggio, se non viene alimentato di carburante. Ciò significa, per quanto riguarda la redazione e l'aggiornamento del progetto, che è necessario tenere in conto la complessiva organizzazione dell'ufficio, nel caso intervenendo sulla stessa, ma non è necessario, né opportuno, “trasferire” nell'ambito del progetto organizzativo problematiche e questioni ulteriori e diverse da quelle “necessarie” indicate nella circolare consiliare.

In definitiva, l'organizzazione dell'Ufficio è costituita da quanto dettagliato nel progetto organizzativo, ma anche di quanto, in allegato, è stato disciplinato per garantire la migliore funzionalità dei servizi e il miglior coordinamento con gli interlocutori istituzionali dell'Ufficio.

Una tale conclusione trova conforto non solo nella normativa primaria [decreto legislativo n. 106 del 2006, e successive modifiche; in particolare, l'articolo 1, comma 6,], dove non si affronta la tematica della organizzazione delle strutture amministrative dell'Ufficio, ma anche proprio nella normativa consiliare [cfr. in particolare, per la Procura generale, l'articolo 37 della citata Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura] dove, nel contenuto necessario del progetto, non vi è riferimento all'organizzazione amministrativa dell'ufficio [cfr. anche per ulteriore conforto, l'articolo

11 della Circolare, relativo al contenuto del progetto organizzativo degli uffici requirenti di primo grado].

3 Il Procedimento di formazione del progetto organizzativo.

Per la predisposizione del progetto organizzativo, in ossequio alle indicazioni di norma primaria e secondaria si è proceduto seguendo la procedura di formazione dettagliata nell'articolo 38 della Circolare [allegato C].

4 Illustrazione e l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente.

Si allegano le statistiche relative ai flussi di lavoro relative al quadriennio precedente e l'analisi delle strutture amministrative dell'Ufficio e della relativa attività [articolo 37, comma 1, lettera a), della Circolare] [allegato B + relativa documentazione a supporto].

5 Verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente Progetto organizzativo.

La disamina dei flussi di lavoro e delle attività svolte dall'Ufficio, anche e soprattutto con attenzione alla qualità dell'intervento, consente di affermare che gli obiettivi che si è inteso perseguire con il precedente Progetto organizzativo [più volte aggiornato] sono stati raggiunti con esiti soddisfacenti.

In particolare, primario obiettivo è stato quello di porre i presupposti operativi affinché nel distretto di Corte di appello di Roma fossero garantite l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tale obiettivo è stato senz'altro raggiunto, avendo la Procura generale esercitato con motivato equilibrio i propri doveri-poteri di controllo, vuoi in sede deontologica, vuoi con riferimento alle prerogative del controllo tipicamente processuale atto a contrastare e, nel caso, rimuovere situazioni di inerzia investigativa.

Nel contempo, sotto il versante tipicamente giurisdizionale, delle "competenze" proprie dell'Ufficio requirente di secondo grado, senz'altro raggiunto è stato l'obiettivo - assunto in sinergia operativa con la Corte di appello - di contrastare quello che è stato definito l'imponente debito giudiziario del distretto": ciò che è attestato dalla sensibile riduzione delle pendenze della Corte di appello.

Attività positiva cui l'Ufficio ha contribuito non solo con una costante, informata e proattiva presenza alle udienze, ma anche attraverso un ragionato e meditato esercizio del potere di impugnazione e un innovato approccio interpretativo all'istituto del concordato in appello.

In ordine a tale attività, indubbiamente positiva è stata la scelta fatta a favore della costituzione di gruppi di specializzazione, vuoi per le attività amministrative, vuoi per le attività giudiziarie [sotto quest'ultimo profilo favorendo la presenza in udienza, specie per i procedimenti complessi, di magistrati competenti e specializzati].

A tal riguardo una menzione particolare merita il settore delle misure di prevenzione, che rappresentano da tempo un istituto di particolare rilievo ed efficacia nei confronti della criminalità da profitto, tanto da consentire, anche nel nostro distretto, confische di significative risorse finanziarie e in alcuni casi di rilevanti patrimoni.

Come è noto, i procedimenti di prevenzione patrimoniale richiedono, per la loro complessità, un rilevante impegno tecnico - investigativo sia per formulare la iniziale proposta, sia nel corso del procedimento di primo grado per contrastare le allegazioni delle parti private, interessate a mantenere il dominio esclusivo sui beni oggetto della proposta.

Tali complessità a volte sono accresciute nel giudizio di secondo grado per effetto delle rilevanti allegazioni di ulteriori elementi difensivi.

In tale contesto, è apparso più che opportuno un efficace coordinamento tra l'ufficio requirente di primo grado e quello secondo grado al fine di non disperdere le conoscenze acquisite nella prima fase e per consentire al magistrato designato alla trattazione del procedimento in appello di assolvere puntualmente i propri compiti a fronte delle tesi e allegazioni difensive.

In tale contesto, grazie alle linee guida del 3 maggio 2024 condivise con le Procure del distretto [allegato A.8], sono stati istituiti schemi di lavoro tra l'apposito Gruppo della Procura generale e le Procure di primo grado, che hanno aumentato l'efficienza e l'efficace gestione dell'accusa in fase di impugnazione in procedimenti riguardanti la confisca di rilevanti patrimoni. Accusa sostenuta con grande impegno anche in sede di ricorso per cassazione e poi nei giudizi di rinvio.

L'uniformità delle determinazioni, pur nel rispetto dell'autonomia del singolo, è stato poi un valore che nel Progetto previgente ha assunto un rilievo fondamentale, e tale obiettivo è stato senz'altro raggiunto attraverso le modalità di condivisione delle scelte con il Procuratore generale e l'Avvocato generale e l'elaborazione di modalità operative conformi [ad esempio, in materia di concordato in appello].

Le esigenze di efficienza, puntualità e uniformità operativa dell'Ufficio hanno trovato supporto e conforto essenziale nella organizzazione delle strutture amministrative dell'Ufficio che, pur nella consueta carenza di personale, grazie all'impegno di tutti, sono state in grado di supportare le attività dei magistrati, con esiti positivi. Ciò, volendo esemplificare, con riguardo alla partecipazione informata dei magistrati all'udienza attraverso l'attività propedeutica di acquisizione e formazione dei fascicoli; con riguardo all'acquisizione degli atti processuali a supporto, ove necessario, delle determinazioni sull'impugnazione; con riguardo alle attività preliminari essenziali per lo svolgimento efficiente e consapevole delle attività esecutive, in cui l'Ufficio si è distinto per impegno e sollecitudine.

6 La fissazione degli obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Lo sforzo deve essere in primo luogo quello di migliorare le attività giudiziarie in cui la Procura generale è direttamente coinvolta. Lo scopo già indicato in premessa è e deve essere quello del perseguimento dei risultati di tempestività, pertinenza ed efficienza dell'agire dell'Ufficio.

In particolare, trattandosi di un Ufficio di secondo grado, ciò vale per l'esercizio consapevole del potere di impugnazione, ispirato, quando si tratti delle sentenze della Corte di appello, al rigoroso rispetto dei casi di ricorso [articolo 606 c.p.p.], sì da evitare impugnazioni destinate alla declaratoria di inammissibilità; mentre, per quanto riguarda l'impugnazione delle sentenze dei giudici di primo grado (attraverso il sistema dei visti, distribuiti tra tutti i sostituti sulla base di competenze territoriali), la valorizzazione del ruolo della Procura generale deve tenere in conto del principio di sussidiarietà che caratterizza tale ruolo.

Sotto questo profilo, di immediato rilievo sono le regole attuative dettate attraverso un protocollo stipulato con tutti gli Uffici di Procura del distretto per coordinare al meglio l'esercizio del potere di impugnazione [allegato A.9].

Ciò vale, ancora, per la partecipazione attenta e consapevole alle udienze dinanzi alla Corte di appello, grazie all'intrapresa attività di miglioramento di cui ci si è fatti promotori per avere informaticamente accesso agli atti dei fascicoli e grazie ad una strutturata disciplina dell'istituto del concordato in appello.

In proposito, proprio per garantire l'efficiente presenza del rappresentante dell'Ufficio, si manterrà la previsione dei gruppi di specializzazione, utili in particolar modo proprio per assicurare la presenza di un Procuratore generale esperto in udienze richiedenti una particolare specializzazione.

Nel contempo, l'Ufficio proseguirà nell'attenta considerazione, grazie sempre alla scelta della specializzazione, degli interventi doverosi nei procedimenti civili.

In ordine al tema della verifica dei termini di durata delle indagini preliminari e delle eventuali inerzie degli uffici requirenti di primo grado l'Ufficio è già satisfattivamente impegnato, con tempistiche sollecite, attraverso una strutturata organizzazione, che trova conforto nelle aggiornate linee di indirizzo dettate in tema di avocazioni.

È un impegno che si manterrà anche in ragione delle implementate competenze in materia di monitoraggio delle attività svolte dagli uffici di primo grado nel contrasto dei reati di "Codice Rosso" [monitoraggio sul rispetto dell'escussione entro giorni della persona offesa e monitoraggio sulle determinazioni da assumere in punto di esercizio eventuale del potere cautelare].

Analoga attenzione l'Ufficio ha sempre posto per le attività di vigilanza in ordine a condotte di possibile rilevanza disciplinare: laddove da tempo ci si muove con consapevole attenzione, sensibilità e rapidità, secondo moduli organizzativi assolutamente tranquillanti anche per il futuro.

L'Ufficio esecuzioni, sempre strategico, è già ottimamente in grado di fare fronte alle plurime attività richieste, oggi ulteriormente implementate dalle novità introdotte con il decreto-legge n. 92 del 2024. L'impegno è quello di mantenere la capacità di fare fronte a questi incombenti.

Uno degli obiettivi che la Procura generale si era posta con il previgente Progetto organizzativo [obiettivo come si è visto raggiunto] è stato quello di garantire l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio delle proprie funzioni nell'intero distretto della Corte di appello di Roma.

Infine, riprendendo quanto già correttamente evidenziato nel precedente Progetto organizzativo, meritano di essere persistentemente perseguiti, e affinati nei risultati, gli obiettivi già in quella sede valorizzati.

In particolare, non potendosi che condividere quanto già ivi indicato, con riferimento, per esempio alla:

- a. previsione di un collegamento tendenziale tra specializzazione delle sezioni della Corte d'appello e magistrati dei gruppi specializzati; comunque, stabilità della presenza del rappresentante del pubblico ministero rispetto ai processi significativi dei quali abbia iniziato la trattazione [in questo senso, vanno le regole stabilite per le assegnazioni delle udienze ai magistrati];
- b. realizzazione della tendenziale uniformità nelle impugnazioni [in questo senso, vale anche la previsione del visto];

- c. promozione e affinamento della digitalizzazione [cfr. nei rapporti con la Corte di appello e con i Tribunali del distretto e nell'utilizzo della *console* civile da parte dei magistrati] [in questo senso, va l'attività promossa dal MAGRIF e dalla Dirigenza];
- d. promozione dell'attività dell'Ufficio Esecuzione, richiesto di sempre ulteriori incombenze a seguito delle continue riforme normative; e ciò non solo nello specifico settore dell'esecuzione delle pene, ma anche in quello delle confische e della demolizione degli immobili abusivi [in questo senso, va anche la organizzazione ripartita dei Servizi e l'implementazione del personale];
- e. aggiornamento del sito *web* della Procura generale [a seguito del recente adeguamento].

7 I criteri di esercizio delle funzioni proprie di controllo sull'inerzia del pubblico ministero [avocazione in caso di inerzia e potere di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale], da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai Procuratori della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della stessa.

Con la Riforma Cartabia e il successivo Decreto correttivo, risulta fortemente implementato il ruolo della Procura generale, vuoi attraverso l'istituto dell'avocazione, vuoi attraverso l'esercizio del potere di ordine di cui all'articolo 415 *ter*, comma 5, c.p.p.

Rispetto a questo arricchito spazio di operatività, si è già proceduto con interventi diretti sull'organizzazione interna dell'Ufficio e, poi, attraverso indicazioni operative per le Procure del distretto, per disciplinare il momento di necessaria informazione del Procuratore generale e rendere uniformi le modalità di intervento, soprattutto in sede di eventuale avocazione, tenendo conto che oggi, plurime e diverse sono le ipotesi di avocazione [non solo quella "per inerzia"].

Sul punto, vale qui richiamare, anche per quanto attiene i rapporti con le Procure della Repubblica del distretto, per le modalità e le condizioni per garantire la doverosa informazione del Procuratore generale e per le indicazioni operative circa le modalità dell'esercizio dei poteri propri del Procuratore generale, la già citata nota di indirizzo in data 7 giugno 2024, contenente "Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia" [allegato A.2]. Nota di indirizzo in linea con le indicazioni da ultimo fornite dalla Procura generale della Corte di cassazione in data 25 giugno 2024.

Qui è sufficiente ribadire quanto già dettagliato in detta nota di indirizzo ove, per un corretto approccio all'istituto, si è ricordato che l'avocazione, nella formulazione dell'articolo 412, comma 1, c.p.p., è configurata, non più come "obbligatoria", bensì come facoltà discrezionale [inequivoca la formulazione dell'articolo 412, comma 1, c.p.p., dove per tutte le ipotesi di avocazione ci si esprime in termini di "potere" e non di "dovere": "può disporre", "può essere disposta"; mentre la formulazione originaria della norma, anteriore alla Riforma Cartabia, prevedeva l'utilizzo del termine "dispone", quasi evocando una sorta di obbligo di avocazione al decorso dei termini di legge].

E si è ricordato che, ai fini dell'apprezzamento valutativo "discrezionale", è di rilievo il disposto dell'articolo 127 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., che detta i criteri in forza dei quali il Procuratore generale deve determinarsi. Secondo tale disposizione: "nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 *bis*, comma 2, del codice, il Procuratore generale presso la Corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato".

Disposizione che, a sua volta, si correla a quanto previsto nel nuovo articolo 3 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., secondo cui: "nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo" [ovviamente, avendo riguardo a quelli stabiliti nell'Ufficio di Procura di riferimento].

Per quanto attiene l'organizzazione interna dell'Ufficio, si ritiene di ribadire la scelta già fatta, con opportuna modifica del precedente Progetto organizzativo, di escludere, ai fini dell'assegnazione dei fascicoli, l'incompatibilità tra il magistrato che ha seguito l'istruttoria per la decisione sull'avocazione del procedimento e quello chiamato a procedere alla attività di indagine, risultando, viceversa, funzionale la possibilità di inclusione del primo nella successiva assegnazione del procedimento, per la conoscenza già acquisita del fascicolo, come del resto dimostrato dalla prassi già in essere presso l'Ufficio per i casi in cui vi è stata coassegnazione del procedimento al magistrato che ha in precedenza seguito l'istruttoria per l'avocazione.

Con la conseguenza che tutti i magistrati dell'Ufficio sono inseriti nel Gruppo "Poteri sostitutivi del pubblico ministero- Avocazione", con assegnazione automatica sulla base del turno predisposto avendo riguardo al numero effettivo dei colleghi in servizio.

Come già previsto nel precedente Progetto organizzativo, i magistrati assegnatari valutano le ipotesi di inerzia rilevanti ai fini dell'avocazione e redigono una proposta di provvedimento conclusivo, da sottoporre al Procuratore generale.

Mentre, dopo la definizione del procedimento eventualmente avvocato, il magistrato assegnatario curerà di darne informazione al Procuratore generale, quando si tratti di procedimento "rilevante".

Rientrano certamente nella nozione di procedimenti "rilevanti" quelli che riguardano i reati di cui all'articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p., quelli che presentano maggiore interesse o rilevante allarme sociale, per la potenziale idoneità ad incidere su diritti costituzionali garantiti, quelli che vedono indagati pubblici ufficiali o che riguardino illeciti commessi da esponenti degli enti locali territoriali, quelli in materia di responsabilità professionale sanitaria.

7.1 Avocazione e archiviazione.

In tema di avocazione, merita di essere anche valorizzato il compito di vigilanza rispetto ai provvedimenti che devono essere assunti a seguito della ricezione da parte del Procuratore generale della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3, c.p.p., ossia la comunicazione che il Gip è tenuto a dare al Procuratore generale nel caso in cui, sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga di non accoglierla e di fissare appunto l'udienza camerale per la discussione e la decisione

Si tratta di una [possibile] avocazione che non è tecnicamente definibile come basata sull'inerzia del pubblico ministero, perché si giustifica o può giustificarsi sulla base di un diverso apprezzamento discrezionale sulla determinazione di richiedere l'archiviazione adottata dal pubblico ministero.

Anche tale ipotesi è "facoltativa", giusta la formulazione letterale del comma 2 dell'articolo 412 ["può"] e, ovviamente, anche per tale ipotesi vanno considerati i criteri di priorità.

La disamina delle comunicazioni di interesse, trattandosi di visti sui provvedimenti del distretto, è attribuita a tutti i Sostituti Procuratori generali, con rotazione annuale per quanto concerne l'attribuzione territoriale degli uffici giudicanti del distretto, secondo le regole generali stabilite.

Peraltro, la facoltatività dell'apprezzamento e il compito precipuo di vigilanza attribuito a questo Ufficio, per garantire l'uniformità di valutazione e la più attenta considerazione su vicende meritevoli di ulteriore approfondimento investigativo, giustificano l'introduzione del visto informativo del Procuratore generale o, in sua vece, dell'Avvocato generale nel caso in cui le richieste di archiviazione riguardino procedimenti "rilevanti" [per la cui nozione v. *supra*].

7.2 Applicazione dei magistrati.

Sempre per integrare la disciplina organizzativa in tema di avocazione, è piuttosto opportuno precisare competono al Procuratore generale o, in sua vece, all'Avvocato generale le determinazioni da assumere, in caso di avocazione, circa l'eventuale applicazione di magistrati in servizio presso le Procure della Repubblica [secondo le indicazioni date dall'articolo 41, comma 3, della citata Circolare]².

7.3 Avocazione per difettoso coordinamento investigativo.

Per una ulteriore ipotesi di avocazione [prevista dall'articolo 372, comma 1 *bis*, c.p.p.], cfr. *infra* a proposito delle competenze attribuite al Gruppo di coordinamento DDA e Procure del distretto e al coordinamento con la DNAA.

7.4 Modalità operative.

Sul tema, poi, si è provveduto a dettare la disciplina esecutiva relativa alla fase dell'acquisizione della disponibilità del fascicolo da avocare e, poi, in ipotesi, avvocato, con particolare attenzione agli aspetti della regolarità delle iscrizioni a SICP, con riguardo ai fascicoli iscritti nei diversi registri [cfr. Nota in data 16 settembre 2024, relativa alle "Problematiche esecutive in tema di avocazione, con particolare riferimento ai fascicoli iscritti a modello 45": allegato A.11].

8 Criteri di priorità.

Proprio per ulteriormente inquadrare il tema dei controlli sull'inazione del pubblico ministero di primo grado, va approfondita, come già nella richiamata nota di indirizzo dedicata all'avocazione per inerzia, la questione dei criteri di priorità.

Tali criteri di priorità valgono in primo luogo per le Procure della Repubblica [cfr. articolo 4 della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura], ma si riflettono anche sulle determinazioni della Procura generale, in ragione della valenza [non solo organizzativa, ma anche processuale] di detti criteri, attestata per quanto qui interessa [anche] nella fase della eventuale "inerzia" del pubblico ministero, che non rassegni le proprie determinazioni finali sull'esercizio dell'azione penale nei termini previsti dalla legge: ciò che è attestato dall'articolo 127 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p., che detta i criteri in forza dei quali il Procuratore generale deve determinarsi ai fini dell'eventuale avocazione.

Secondo tale disposizione: "nel disporre l'avocazione delle notizie di reato nei casi previsti dagli articoli 412 e 421 bis, comma 2, del codice, il Procuratore generale presso la Corte d'appello tiene conto dei criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio della Procura della Repubblica che ha iscritto la notizia di reato".

² Cfr. articolo 171 delle "Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati delle piante organiche flessibili distrettuali, per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative" (Delibera di Plenum in data 20 giugno 2018 come modificata alla data del 18 maggio 2022), laddove si condiziona e limita l'applicazione nei seguenti termini: "1. In caso di esercizio del potere di avocazione da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, il ricorso all'applicazione è disciplinato dalle previsioni dei successivi commi 2 e 3. 2. Per la prosecuzione delle indagini l'applicazione del pubblico ministero assegnatario del procedimento è consentita solo in casi eccezionali, avuto riguardo alla complessità del procedimento, al numero delle parti, ai capi d'imputazione e alla materia trattata, tenuto conto delle specificità del territorio, previa l'intesa obbligatoria e vincolante del Procuratore della Repubblica. 3. Per la fase dell'udienza preliminare e del dibattimento, il Procuratore generale può, per giustificati motivi che tengano conto dei rispettivi carichi di lavoro, disporre che le funzioni di pubblico ministero siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono immediatamente esecutivi e comunicati al Consiglio per l'approvazione."

Ciò significa che [anche] l'ambito tipico dell'avocazione deve riguardare le inerzie dei pubblici ministeri relative ai fascicoli c.d. prioritari.

Diversamente opinando, del resto, una obbligatorietà dell'esercizio del potere di avocazione – estesa acriticamente anche a fascicoli non prioritari - consegnerebbe alla paralisi operativa le stesse Procure generali e, in ogni caso, non terrebbe in conto del potere-dovere attribuito al singolo Procuratore della Repubblica di organizzare la gestione dei fascicoli valorizzando i criteri di priorità.

Questa ricostruzione, va aggiunto, non è neppure limitativa delle facoltà di controllo surrogatorio del Procuratore generale, giacché comunque all'avocazione per inerzia di cui all'articolo 412, comma 1, c.p.p., si accompagnano altre disposizioni che prevedono, a diverse condizioni, il potere di avocazione: basti pensare, a questo previsto dall' articolo 412, comma 2, in riferimento all'articolo 409, comma 3, dello stesso codice.

In questo senso, si determina la Procura generale, come del resto rappresentato già nella nota di indirizzo citata.

I criteri di priorità valgono peraltro per le attività giudiziarie di diretta competenza.

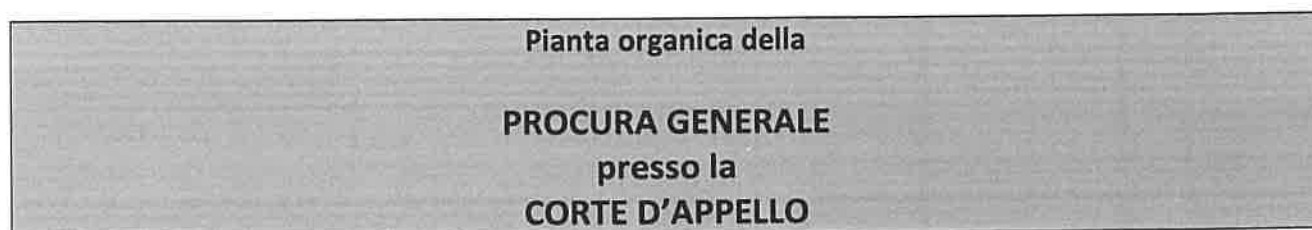
Ciò vale in particolare per i fascicoli avvocati, rispetto ai quali, per la relativa definizione, vale il disposto dell'articolo 3 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p., dedicato alla “priorità nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale”, laddove si afferma che: “nella trattazione delle notizie di reato e nell'esercizio dell'azione penale il pubblico ministero si conforma ai criteri di priorità contenuti nel progetto organizzativo dell'ufficio”.

A tal riguardo, salve rinnovate determinazioni se e quando il Parlamento dovesse adottare i “criteri generali” previsti dall'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 106 del 2006, si ritiene di dovere limitare l'indicazione dei criteri di priorità a quelli che l'organo di autogoverno ha ritenuto di necessaria introduzione [cfr. articolo 4, comma 3, della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura: “3. I criteri di priorità devono in ogni caso assicurare: a) precedenza assoluta alla trattazione dei procedimenti previsti dall'articolo 132 bis delle disposizioni di attuazione del C.p.p.; b) precedenza assoluta alle richieste di misure cautelari personali per i reati indicati all'art 132 *bis*, comma 1, lettera a) *bis* delle disposizioni di attuazione del C.p.p. [i delitti previsti dagli articoli 572, da 609 *bis* a 609 *octies* e 612 *bis* del C.p.p.]

In tal modo, si realizza anche la necessaria omogeneità rispetto all'Ufficio corrispondente della Corte di appello.

9 Le articolazioni interne della Procura generale con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati.

La premessa della presente organizzazione è data dall'apprezzamento dell'organico della Procura generale:



**di
ROMA**

PERSONALE MAGISTRATI

FUNZIONE	Organico		Effettivi		Vacanze		Effettivi Uomini	Effettivi Donne
Procuratore generale	1		1		0		1	0
Avvocato generale di Corte di Appello	1		1		0		1	0
Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Appello	23		21		2		13	8
Magistrato PO Flessibile Requirente	4		0		4		0	0

Tale organico è stato preso alla base dell'organizzazione, anche in considerazione della recentissima delibera del CSM [in data 11 dicembre 2024] che ha assegnato a questo Ufficio n. 5 magistrati con funzioni di sostituto procuratore generale [ma tenendo peraltro anche conto dei prossimi pensionamenti di altri colleghi].

Mentre per quanto attiene al Magistrato di pianta organica flessibile, l'unico finora presente proprio con la citata delibera è stato trasferito, rientrando tra i 5 magistrati di cui si è detto, quale sostituto procuratore generale presso questo Ufficio, sia pure "con sospensione dell'efficacia del trasferimento sino alla delibera di copertura del posto lasciato vacante e comunque non oltre un anno dall'adozione della delibera, in applicazione dell'articolo 10 bis del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12".

Per il personale amministrativo, l'effettiva copertura degli organici, specie in alcuni profili professionali, è ancora più sensibile:

PERSONALE AMMINISTRATIVO

FUNZIONE	Dirigente	Dir. Amm. 3A F3-F6	Funz.Cont.3A F4-F5	Funz.Giud.3A- F1/F2/F3	Funz.Tecnico.3 A F1-F5	Cancelliere 2A F4-F6	Assistente informatico 2A	Contabile 2A F4-F5	Assistente tecnico 2A F3-	Assistente alla vigilanza dei locali 2A F1-F4	Assistenti giudiziari 2A F2-	Operatori giudiziari 2A F1-	Conducenti e automezzi 2A	Ausiliario 1A F1-F3	TOTALI
Pianta organica Ministero	1	5	1	16	0	15	2	1	0	1	22	9	13	10	96
In forza alla Procura Generale <i>(compresi distaccati e applicati AD altri Uffici ovvero in aspettativa)</i>	1	4	2	17	1	7	1	1	0	0	17	14	9	3	79
Distaccati/applicati ad altri uffici	0	0	0	3	1	3	1	0	0	0	1	5	2	0	16
Personale in aspettativa	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Effettivi in servizio (esclusi i distaccati e applicati AD altri Uffici ovvero in aspettativa)	1	4	2	14	0	4	0	1	0	0	16	9	7	3	61
Distaccati/applicati da altri uffici	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4
Totale personale in effettivo (compresi i distaccati/applicati da altri uffici)	1	5	2	15	0	4	0	1	0	0	18	9	7	3	65
Coperture/scoperture (Considerando anche il personale distaccato/applicato)	0	0	+1	+4	+1	-8	-1	0	0	-1	-3	+5	-4	-7	-13
Percentuale di coperture e/o scoperture	0	0	+100	+25	+100	-53	-50	0	0	-100	-14	+5 6	-31	-70	-14
Coperture/scoperture (NON Considerando il personale distaccato/applicato presso la PROCURA GENERALE)	0	-1	+1	+3	+1	-8	-1	0	0	-1	-5	+5	-4	-7	-17

Ciò detto, l'Ufficio viene organizzato nei termini che seguono.

10 I soggetti.

10.1 Il Procuratore generale.

Esercita i poteri espressamente conferitigli dagli articoli 70, 73 s., 109, 110 dell'ordinamento giudiziario, 53 e 372 c.p.p., 118 *bis* delle disposizioni di attuazione c.p.p., 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106; a lui competono la direzione dell'Ufficio, la sua rappresentanza e il coordinamento complessivo dell'attività, oltre alla sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della stessa Procura generale e delle Procure del distretto; tratta i profili inerenti a procedimenti penali e disciplinari riguardanti i magistrati; cura le relazioni esterne e i rapporti con la classe forense e con l'utenza; è responsabile per la comunicazione istituzionale dell'Ufficio, che attua secondo i principi sopra enunciati nel paragrafo dedicato alle linee generali del progetto organizzativo; partecipa alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio giudiziario, della Conferenza permanente per il funzionamento degli uffici giudiziari, degli organismi competenti in materia di sicurezza; redige i rapporti informativi per la valutazione di professionalità e per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati; esercita la vigilanza sui Procuratori della Repubblica e sui magistrati degli uffici requirenti del distretto al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei Procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti; redige le relazioni prescritte dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006; provvede all'assegnazione del magistrato distrettuale, alla redazione delle tabelle infradistrettuali nonché all'adozione dei provvedimenti di applicazione, supplenza e assegnazione congiunta nelle ipotesi contemplate dalle norme primarie e secondarie di ordinamento giudiziario; cura in generale le materie a carattere riservato e le autorizzazioni delle attività delle Agenzie di informazione e sicurezza; cura le assegnazioni e i movimenti del personale di polizia giudiziaria; cura l'esame degli esposti, delle interrogazioni parlamentari, delle richieste e comunicazioni provenienti dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio giudiziario, dalla Procura generale della Corte di cassazione, dal Ministero della giustizia e la trattazione delle pratiche relative; sovrintende al settore civile, avvalendosi del contributo del magistrato referente; cura i collegamenti con la direzione distrettuale

antimafia, le funzioni di coordinamento, i poteri di cui all'articolo 570 c.p.p. [relativamente alle impugnazioni davanti al giudice di legittimità], i rapporti con i Procuratori generali di altri distretti; assicura il disbrigo degli affari amministrativi e contabili dell'Ufficio esercitando, in particolare, le attribuzioni di funzionario delegato alla ripartizione dei fondi, al controllo e al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento delle Procure del distretto; espleta - pure mediante delega al Dirigente amministrativo - le attività relative agli acquisti e agli impegni di spesa della Procura generale anche mediante il mercato elettronico. L'Avvocato generale, il magistrato Segretario generale e gli altri magistrati dell'Ufficio potranno essere delegati, con provvedimento apposito, per l'adempimento di uno o più compiti rientranti fra le attribuzioni del Procuratore generale.

10.2 L'avvocato generale.

Collabora nella direzione e organizzazione dell'Ufficio con il Procuratore generale e cura, in caso di assenza o impedimento di questi ovvero se da lui richiesto o delegato, la trattazione di tutte le pratiche che pervengono nelle segreterie della Procura generale, comprese le misure di protezione, le applicazioni del personale amministrativo, nonché le pratiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro della sede (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) e quelle concernenti la sicurezza delle strutture giudiziarie mediante sistemi di videosorveglianza e antintrusione (c.d. sicurezza interna o passiva), rientranti nella competenza funzionale dello stesso Procuratore generale (ex dpr 18 agosto 2015 n. 133); cura l'istruttoria delle procedure relative alla sicurezza dei magistrati; assolve l'incarico di sostituto del funzionario delegato al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento dei servizi della Procura generale e delle Procure del distretto, in conformità ai capitoli alla prima attribuiti; rilascia le autorizzazioni all'utilizzo degli automezzi dell'ufficio. Qualora, nella trattazione di qualunque pratica a lui devoluta, si manifesti contrasto su punti essenziali con i magistrati o con il personale amministrativo, informa il Procuratore generale al quale rimette, se richiesto, la decisione definitiva; predispone il piano di ferie annuale dei magistrati dell'Ufficio. Convoca, d'intesa con il Procuratore generale, riunioni con i magistrati per la discussione di problematiche organizzative o di comune interesse. Coordina il settore penale e quello delle esecuzioni e vigila: sulla distribuzione dei servizi e sull'assegnazione degli affari secondo i criteri predeterminati di rotazione; sulla formazione dei calendari mensili delle udienze e dei turni, assicurandone la conformità ai criteri stabiliti; sugli eventuali provvedimenti di sostituzione, in relazione a richieste motivate di esonero da singole udienze o da altri affari assegnati ai Sostituti procuratori generali; sui necessari adattamenti della turnazione settimanale e giornaliera. Vigila infine sulla congruità delle sentenze e dei provvedimenti della Corte di appello in materia sia civile sia penale; sulla congruità delle richieste formulate dai magistrati della Procura generale in udienza o fuori di essa; e, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 106 del 2006, sul corretto e uniforme esercizio (o non esercizio) del potere di impugnazione da parte dei Sostituti procuratori generali [relativamente all'impugnazione delle sentenze di primo grado], acquisendo le informazioni necessarie dalla interlocuzione con gli stessi e, occorrendo, dall'esame diretto degli atti. Nei casi di maggior rilievo egli informa, per le valutazioni e le determinazioni opportune, il Procuratore generale.

10.3 Il Segretario generale.

Collabora con la dirigenza nei vari settori in cui ciò è necessario, cura i rapporti con la struttura amministrativa, segue la formazione dei turni di servizio dei magistrati e del personale, provvedendo al coordinamento con le assegnazioni delle udienze; coordina l'acquisizione e l'elaborazione delle informazioni per la preparazione dell'intervento del Procuratore generale all'inaugurazione dell'anno giudiziario; riferisce al Procuratore generale sugli affari di volta in volta affidati al suo esame; esplica funzioni di rappresentanza e di comunicazione su incarico del Procuratore generale.

10.4 I Sostituti procuratori generali.

I Sostituti procuratori generali, nel rispetto dei criteri generali enunciati nel presente progetto, curano i servizi e gli affari di seguito precisati senza necessità di apposito provvedimento di assegnazione, nonché gli affari di volta in volta ad essi delegati. L'Ufficio, come anticipato in premessa, ha come obiettivo, perseguito con il presente Progetto, di porre le condizioni affinché nel distretto della Corte di appello di Roma siano concretamente garantite l'autonomia e l'indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio delle proprie funzioni. Ciò che deve essere realizzato in primo luogo all'interno dell'Ufficio, implementando il già previsto contributo informativo, formativo e partecipativo dei magistrati alle decisioni anche organizzative e coniugando al meglio gli spazi di autonoma valutazione decisionale con gli strumenti informativi previsti nella Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura. Inoltre, come dettagliato nell'apposito paragrafo, si è inteso limitare al massimo quegli strumenti [in particolare, il visto] che, ove eccessivamente impiegati, potrebbero, oltre che rallentare il fluido svolgersi dell'attività, mortificare gli spazi di autonomia valutativa dei magistrati. Va allora privilegiato, con il senso di responsabilità individuale, il principio della leale collaborazione, che implica sempre l'informazione e il confronto quando la delicatezza o la complessità delle vicende impegnano la responsabilità complessiva dell'Ufficio e necessita un coinvolgimento informativo della Dirigenza.

10.5 Il Magistrato della pianta organica flessibile requirente.

La pianta organica prevede quattro magistrati. La scopertura è integrale, come già evidenziato, perché l'unico presente è stato trasferito presso questo Ufficio quale sostituto procuratore generale.

Nella presenza effettiva del magistrato di pianta flessibile, per la destinazione negli uffici del distretto si farà applicazione della disciplina di settore, procedendo alla valutazione comparativa delle esigenze dei diversi uffici secondo gradazione di rilevanza. Quando non impegnato a seguito di applicazione ad altro ufficio, il magistrato distrettuale sarà inserito nei turni della Procura generale, compresi quelli d'udienza, con un carico di lavoro equilibrato rispetto alla media dell'Ufficio. Si promuoverà la valorizzazione del ruolo del magistrato distrettuale anche prevedendo che questi interloquisca con la dirigenza della Procura generale e con i coordinatori dei gruppi di lavoro, in modo da garantire - oltre che l'arricchimento della sua dimensione professionale - la trasmissione all'Ufficio di elementi di conoscenza sul distretto che derivano dal contatto con i diversi circondari.

11 La struttura dell'Ufficio.

Viene riproposta, con le modifiche rese necessarie da condivise esigenze di miglioramento ovvero dall'evoluzione normativa, l'organizzazione già in essere dell'Ufficio, che ottimi risultati ha consentito di perseguire. *Infra* il dettaglio della ripartizione organizzativa dell'Ufficio, riportandosi in calce ad ogni articolazione i magistrati che ne fanno parte, il ruolo di coordinatore eventualmente rivestito, il numero delle vacanze.

12 UFFICI A CARATTERE GENERALE (Procuratore generale).

12.1 Segretario generale.

Il Segretario generale svolge ogni opportuna attività di collaborazione con la dirigenza, come specificato *supra*. Assolve pure l'incarico di sostituto del funzionario delegato al pagamento delle spese di gestione e di funzionamento dei servizi della Procura generale e delle Procure del distretto,

in conformità ai capitoli alla prima attribuiti; presiede la commissione di sorveglianza sull'archivio e per lo scarto dei documenti e quella per la dismissione dei beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali.

Per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale della segreteria particolare del Procuratore generale.

(1) *Emma D'ORTONA*

12.2 Circuito del Governo autonomo.

Il magistrato designato per la collaborazione con la dirigenza è incaricato della preparazione della partecipazione del Procuratore generale o del suo delegato alle sedute del Consiglio giudiziario. Collabora nella predisposizione dei rapporti per la progressione nelle valutazioni e per le domande di trasferimento o di autorizzazione ad incarichi.

Predisporre tutti gli atti strumentali all'esercizio delle indicate funzioni, anche raccordandosi con i gruppi di collaborazione o di lavoro di volta in volta interessati.

(1) *Emma D'ORTONA, referente*

(2) *Bruno GIANGIACOMO*

12.3 Rapporti con il Parlamento e con il Ministro.

Istruttoria delle autorizzazioni a procedere, delle richieste di procedimento, delle interrogazioni parlamentari.

(1) *Tonino DI BONA, referente*

(2) *Maria Bianca COTRONEI*

12.4 Vigilanza sugli uffici requirenti del distretto e attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

I magistrati addetti al settore collaborano:

- a. nella raccolta delle informazioni, anche raccordandosi con gli altri gruppi di collaborazione o di lavoro di volta in volta interessati, con il RID e il MAGRIF, con i dirigenti amministrativi e in genere con le istituzioni coinvolte;
- b. all'individuazione, divulgazione e promozione di buone prassi organizzative da offrire agli uffici requirenti del distretto;
- c. alle relazioni indirizzate al Procuratore generale della Corte di cassazione;
- d. nell'espletamento delle funzioni svolte dalla Procura generale ai fini della migliore attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 9, e dei compiti attribuiti alla Procura generale.

In particolare, collaborano nell'interlocuzione con la dirigenza delle Procure, provvedendo anche ad impostare la raccolta dei dati. Accertano, anche tramite i rapporti con l'Ispettorato, lo stato di attuazione dei progetti organizzativi e la loro effettività rispetto agli obiettivi indicati. Controllano l'adozione e l'attuazione delle misure per realizzare la pari opportunità tra generi e ottimali condizioni di lavoro dei magistrati e del personale.

(1) *Tonino DI BONA, referente*

(2) *Emma D'ORTONA*

(3) *Claudio MATTIOLI*

(4) *Maria Bianca COTRONEI*

12.5 Poteri sostitutivi del Pubblico Ministero – Avocazione.

I magistrati addetti ricevono direttamente, secondo un turno, le istanze di avocazione, i decreti di fissazione di camera di consiglio emessi dal GIP *ex* articoli 409 e 410 c.p.p. a fronte di richieste di archiviazione avanzate dal pubblico ministero, i provvedimenti previsti dall'articolo 415 *ter* c.p.p., le comunicazioni previste dall'articolo 421 *bis* c.p.p.; provvedono alla loro istruzione, informandone il Procuratore generale; redigono una proposta di provvedimento conclusivo, da sottoporre al Procuratore generale.

Oltre che il Procuratore generale, informano i gruppi di collaborazione per gli aspetti anche di carattere generale emergenti dalle vicende sottoposte al loro esame, relativi alla rilevanza disciplinare o ai fini delle valutazioni sull'organizzazione o sull'attuazione dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Al riguardo, come già menzionato, l'Ufficio ha dettato disposizioni applicative con nota in data 7 giugno 2024 [Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia], onde assicurare l'introduzione di prassi comuni, che coniughino l'uniformità di indirizzo e il rispetto della normativa di garanzia con le esigenze organizzative degli uffici di primo grado, onerati di adempimenti onerosi e spesso solo formalistici; nonché disposizioni dirette a disciplinare la fase esecutiva con nota in data 16 settembre 2024 [Problematiche esecutive in tema di avocazione, con particolare riferimento ai fascicoli iscritti a modello 45].

Tutti i magistrati dell'Ufficio fanno parte del Gruppo, con assegnazione automatica delle pratiche secondo il turno.

(1) *Tonino DI BONA, referente*

12.6 Attività a fini disciplinari.

I magistrati addetti sono destinatari di tutte le informazioni, provenienti da ogni articolazione della Procura generale, che possano avere rilievo a fini disciplinari; le informazioni sono assegnate ai magistrati secondo un turno o in conformità al precedente.

Le procedure sono quindi istruite e sottoposte alla valutazione del Procuratore generale.

(1) *Bruno GIANGIACOMO, referente*

(2) *Tonino DI BONA*

(3) *Nicola MAIORANO*

12.7 Sicurezza immobili e manutenzione.

Il Gruppo mantiene la struttura e le attribuzioni già consolidate.

Nell'ambito del gruppo sono distribuite le competenze in rapporto ai diversi circondari.

Esso si occupa anche di quanto di competenza della Conferenza permanente, alle cui riunioni – distrettuale e circondariali – parteciperà il coordinatore, su delega o insieme al Procuratore generale, unitamente al Dirigente amministrativo.

Inoltre:

Il Piano sicurezza è stato varato dal Tavolo tecnico sulla sicurezza degli uffici giudiziari di Roma, istituito dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, in forza della responsabilità complessiva in tema di sicurezza degli uffici giudiziari che a lui è riservata a mente dell'articolo 2 del dm 28 ottobre 1993 dei Ministri della giustizia e dell'interno, secondo cui “competete al procuratore generale presso la corte di appello adottare tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria”.

Il Piano è stato adottato con decreto del Procuratore generale del 27 settembre 2022.

L'obiettivo del Piano è quello di assicurare la difesa della struttura e di prevenire possibili minacce delineando procedure standardizzate di intervento in caso di situazioni di criticità, al fine di garantire l'indispensabile sinergia e il corretto flusso informativo tra tutti i soggetti deputati ad assicurare la sicurezza della struttura.

Nel Piano sono stati individuati gli organi chiamati ad assumere la responsabilità delle decisioni nelle situazioni di criticità ricadenti nel perimetro di competenza della Procura generale.

Sono previsti il Comitato Permanente per la Sicurezza (Co.Pe.S.) ed il Magistrato delegato per la Sicurezza (Ma.De.S.), quest'ultimo nominato dal Procuratore generale.

Spettano al Co.Pe.S. le modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza in funzione di contingenti situazioni che potrebbero determinare minacce per la struttura, i singoli uffici, magistrati e altri addetti, nonché in caso di modifiche strutturali o funzionali o di interventi legislativi emanati a variazione/integrazione delle vigenti normative.

Il Co.Pe.S. assicurerà la collaborazione strategica ed operativa con la Prefettura di Roma, stabilendo un confronto permanente sulla individuazione degli obiettivi.

Il Co.Pe.S. nasce dall'esigenza di gestione unitaria della sicurezza delle strutture giudiziarie, nell'ottica di garantire il normale funzionamento dei diversi uffici giudiziari che operano nel medesimo edificio o complesso unitario di edifici.

Il magistrato delegato per la Sicurezza (Ma.De.S.) svolge le funzioni conseguenti alle decisioni assunte dal Co.Pe.S., assicura il collegamento tra forze di polizia, uffici giudiziari e Procuratore generale, collabora nel coordinare gli interventi in presenza di criticità.

(1) *Luisa NAPOLITANO, che svolge altresì le funzioni di Ma.De.S.*

(2) *Emma D'ORTONA;*

(3) *N.N.*

12.8 Informatica e Innovazione.

Il magistrato referente per l'informatica e l'innovazione svolge le funzioni demandategli ai sensi della circolare CSM del 6 novembre 2019.

L'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria, in relazione alle funzioni di MAGRIF, è determinato nel 20%, tenuto conto delle dimensioni dell'Ufficio e, in concreto, della complessiva situazione organizzativa e di organico.

(1) *Mario ARDIGO' (nominato con provvedimento del Procuratore generale f.f del 13-12-2023).*

12.9 Settore rapporti Internazionali.

Il Gruppo si occupa in generale della cooperazione giudiziaria internazionale e, quindi, dei rapporti con le autorità giudiziarie straniere, internazionali e sovranazionali, nonché con il Ministero della giustizia in materia.

In particolare, rientrano nella cooperazione giudiziaria internazionale le seguenti materie: rogatorie attive e passive, estradizioni attive e passive, mandati di arresto europei, ricerche internazionali, aggiornamento e gestione dei catturandi, riconoscimento di sentenze penali, applicazioni della convenzione di Strasburgo e della convenzione di Schengen, notifiche da e per l'estero, corrispondenza e contatti con il Ministero della giustizia e autorità giudiziarie italiane e straniere.

Inoltre, rientrano nelle attribuzioni del gruppo anche i pareri in tema di giurisdizione nei confronti di militari NATO, riguardo ai quali dovrà sempre essere preventivamente informato il Procuratore generale o, in sua vece, l'Avvocato generale.

Le attribuzioni inerenti al ruolo di punto di contatto della Rete giudiziaria europea sono esercitate dalla dott.ssa Emma D'Ortona nella qualità di primo punto di contatto e dal dott. Paolo D'Ovidio quale secondo punto di contatto.

Quelle inerenti al ruolo di corrispondente nazionale dell'Eurojust dalla dott.ssa Emma D'Ortona nella qualità di primo corrispondente nazionale e dal dott. Paolo D'Ovidio nella qualità di secondo corrispondente nazionale.

All'interno del Gruppo, le assegnazioni degli affari e dei servizi sono effettuate con criterio oggettivo e predeterminato, a rotazione, in base all'ordine di anzianità di servizio (a iniziare dal magistrato più giovane), seguendo la numerazione progressiva di registrazione delle pratiche. Ciascun componente è tenuto ad assolvere pro quota gli affari e i servizi assegnati al componente assente, mancante o impedito.

I magistrati del Gruppo partecipano alle udienze specializzate dinanzi alla Corte d'appello, sempre a scorrimento sulla base della suddetta regola.

- (1) *Paolo D'Ovidio, referente*
- (2) *Emma D'ORTONA*
- (3) *Luisa NAPOLITANO*
- (4) *Debora LANDOLFI*
- (5) *N.N.*
- (6) *N.N.*

12.10 Coordinamento DDA e procure del distretto. Coordinamento con la DNAA.

Il Gruppo collabora con il Procuratore generale ai fini del coordinamento nelle materie attribuite alla competenza distrettuale e con il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il Gruppo verificandone l'attuazione, promuove, segnalandola al Procuratore generale, l'ottemperanza da parte delle Procure del distretto alla disciplina. Quest'ultima fattispecie si aggancia alla disciplina dettata dall'articolo 118 bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del C.p.p., ove si prevede che il procuratore della Repubblica debba "notiziare" il procuratore generale del fatto che procede ad indagini per taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del C.p.p. Analoga notizia va data dal procuratore della Repubblica al Procuratore generale allorquando procede ad "indagini collegate" con diverso ufficio del pubblico ministero [cfr. articolo 118 bis, comma 2, delle disposizioni di attuazione del Cpp]. In questo caso, non vi è una limitazione a reati specifici.

È normativa cui si ricollega, come è noto, la specifica ipotesi di avocazione di cui all'articolo 372, comma 1 bis, c.p.p., correlata al difettoso coordinamento investigativo in caso di indagini collegate.

Il Gruppo è altresì tenuto a vigilare affinché sia rispettato il disposto del comma 2 ter dell'articolo 412 c.p.p. [appunto introdotto con la legge n. 112 del 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 92 del 2024], in forza del quale: "Il procuratore generale, quando dispone l'avocazione delle indagini preliminari per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo".

- (1) *Carlo LASPERANZA*

(2) *N.N.*

12.11 Polizia Giudiziaria.

I magistrati addetti curano l'istruttoria disciplinare e sovrintendono alle attività relative a tutti gli aspetti dell'amministrazione delle diverse componenti della polizia giudiziaria.

(1) *Roberto FELICI, referente*

(2) *Nicola MAIORANO*

(3) *N.N.*

12.12 Ufficio Studi e documentazione.

I due magistrati addetti curano la ricerca, la selezione e la diffusione nell'Ufficio di materiale d'interesse (istituzionale, normativo, giurisprudenziale, dottrinario). Promuovono scambi e confronti che costituiscano fattori di sviluppo della professionalità e stimoli culturali, contribuendo anche all'elaborazione di indirizzi condivisi.

(1) *Marcello MONTELEONE, referente*

(2) *Mario ARDIGÒ*

13 SETTORE PENALE (Avvocato generale).

Il settore penale è devoluto al coordinamento e alla vigilanza dell'Avvocato generale, il quale cura che i gruppi di lavoro si rapportino tra loro e – quando necessario – con i gruppi di collaborazione. L'Avvocato generale attende, inoltre, all'emanazione delle direttive sull'attività del pubblico ministero nei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello e al Tribunale di sorveglianza, mentre i rapporti anche su tali aspetti con le Procure del distretto restano di competenza del Procuratore generale.

13.1 Dibattimento e giurisdizione di Sorveglianza.

I magistrati addetti svolgono attività di interlocuzione con le sezioni della Corte d'appello e con il Tribunale di sorveglianza ai fini di un'ottimale gestione delle udienze e provvedono a indicare i criteri di formazione dei ruoli, come precisato nelle premesse, unendo il criterio automatico a quello della specializzazione. Nel caso di materie che richiedono competenze specialistiche, diverse da quelle attribuite ai gruppi specializzati, il Gruppo di collaborazione elabora criteri e strumenti di raccordo che consentano l'assegnazione ai magistrati con esperienze specifiche.

Sollecita le assegnazioni congiunte o diverse da quelle sopra indicate o di magistrati delle Procure del distretto, per il provvedimento motivato del Procuratore generale.

(1) *Tonino DI BONA, referente*

(2) *Claudio MATTIOLI*

(3) *Bruno GIANGIACOMO*

(4) *Luisa NAPOLITANO*

(5) *N.N.*

(6) *N.N.*

13.2 Visti sui provvedimenti del Distretto.

I visti sui provvedimenti degli uffici giudicanti del distretto, secondo provenienza territoriale, sono distribuiti tra tutti i Sostituti procuratori generali con rotazione tendenzialmente annuale.

I Referenti dei Gruppi curano l'uniformità dei criteri di valutazione e di impugnazione (soprattutto per quanto riguarda le questioni di diritto), nonché l'interlocuzione con le Procure, quando necessaria. A tale fine di uniformità possono elaborare indicazioni atte a rendere più efficaci le impugnazioni o a salvaguardare l'effettività della decisione, d'intesa con il Procuratore generale e l'Avvocato generale.

Verificano, unitamente al MAGRIF, la funzionalità della connessione telematica in uso nel settore.

Elaborano criteri e strumenti di raccordo che – per le materie che richiedono competenze specialistiche e in presenza di vicende complesse – consentano il contributo conoscitivo e informativo di magistrato appartenente allo specifico Gruppo di specializzazione.

Procede altresì, secondo la competenza territoriale interna, alla disamina delle comunicazioni ex articolo 127 delle disposizioni di attuazione c.p.p.

Proprio l'attribuzione al Gruppo visti della disamina delle comunicazioni ex articolo 127 cit. conforta del coinvolgimento, su base territoriale, di tutti i magistrati dell'Ufficio, e ciò in ragione delle modifiche normative introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia, che comportano un notevolissimo incremento sia sul piano quantitativo degli affari, sia su quello della frequenza delle comunicazioni (indicata, ora, dopo il decreto correttivo della Riforma Cartabia come mensile: cfr. decreto legislativo n. 31 del 2024).

- (1) *Emma D'Ortona, referente gruppo 1*
- (2) *Marcello Monteleone referente gruppo 2*
- (3) *Bruno Giangiacomo, referente gruppo 3*

La seguente tabella evidenzia la designazione di ciascun sostituto al sottogruppo corrispondente alla ripartizione territoriale, come ora modificata, nel rispetto del criterio di rotazione stabilito.

GRUPPO	Circondario	Sostituti Procuratori Generali
GRUPPO 1	Roma	Dott.ssa Emma D'Ortona (referente)
		Dott. Debora Landolfi
		Dott. Claudio Mattioli
		Dott.ssa Ada Congedo
		Dott.ssa Luisa Napolitano
		Dott.ssa Bianca Maria Cotronei
		Dott. Nicola Maiorano
GRUPPO 2	Civitavecchia-Tivoli- Velletri- Viterbo	Dott. Marcello Monteleone (referente)
		Dott. Carlo Lasperanza
		Dott. Paolo D'Ovidio
		Dott. Francesco Piantoni
		Dott. Tonino Di Bona
		Dott. Carlo Paoletta

GRUPPO 3	Latina- Frosinone-Cassino- Rieti	Dott. Bruno Giangiacomo (referente)
		Dott. Mario Ardigò
		Dott. Roberto Felici
		N.N.
		N.N.

13.3 Coordinamento tra le procure nella materia penale e contrasti di competenza.

I magistrati addetti curano la risoluzione dei contrasti di competenza, assegnati secondo criterio automatico, così come le richieste di trasmissione degli atti ad un diverso ufficio del pubblico ministero. Elaborano criteri uniformi di decisione, soprattutto per quanto riguarda le questioni di diritto. I provvedimenti sono sottoposti al visto informativo del Procuratore generale e dell'Avvocato generale.

Promuovono l'interlocuzione con le Procure del distretto sulle questioni più rilevanti e che richiedono coerenza nella valutazione, su base distrettuale; curano la diffusione di informazioni d'interesse (giurisprudenza di legittimità e decisioni della Procura generale della Corte di cassazione in materia di contrasti di competenza).

Il coordinatore provvederà alla raccolta dei singoli provvedimenti, da rimettere semestralmente [giugno e dicembre] al Procuratore generale al fine della predisposizione di un massimario delle decisioni, utili per garantire l'uniformità delle decisioni anche per le Procure del distretto.

- (1) *Claudio MATTIOLI, referente*
- (2) *Ada CONGEDO*
- (3) *Roberto FELICI*
- (4) *Maria Bianca COTRONEI*
- (5) *Carlo PAOLELLA*
- (6) *N.N.*

13.4 Criminalità organizzata e terrorismo.

I magistrati partecipano alle udienze per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis*, e 3-*quater*, c.p.p.

Ciò con l'ovvia precisazione che compete, come già in uso nell'Ufficio, all'Avvocato generale, onerato di assegnare le udienze, di selezionare tra i relativi fascicoli quelli che, pur rientrando nell'ambito di dette disposizioni, non presentano in concreto specifici profili di complessità che meritino l'assegnazione a magistrato specializzato: per esempio, allorquando si tratti procedimenti di ordinaria difficoltà relativi ad associazioni ex articolo 74 del dpr n. 309 del 1990].

Si è infatti scelto di calibrare il Gruppo (anche come previsione di organico) con riguardo alla competenza specifica in tema di organizzazione mafiose e terroristiche e non può sopportare il carico connesso, appunto, ai reati ex art. 74 d.p.r. 309/90, quando questi nascono da associazioni generiche che operano nel campo degli stupefacenti. Quest'ultimo ambito rimane di competenza generica, poiché esula dallo schema della specializzazione nei termini operativi in cui il gruppo è stato configurato.

I magistrati del Gruppo si raccordano con la Procura distrettuale per il miglior adempimento delle loro funzioni.

- (1) *Carlo LASPERANZA, referente*
- (2) *Paolo D'OVIDIO*
- (3) *Bruno GIANGLIACOMO;*
- (4) *Marcello MONTELEONE;*
- (5) *Tonino DI BONA*
- (6) *N.N.*

13.5 Misure di prevenzione e patrimoniali.

Il Gruppo segue innanzitutto le misure di prevenzione nella fase di appello dinanzi alla competente sezione, assicurando la continuità della presenza.

In coordinamento con gli altri Gruppi, in particolare con quello che si occupa della Criminalità organizzata e di Terrorismo, promuove la diffusione dei provvedimenti di sequestro per equivalente e di confisca, anche a seguito delle assegnazioni di procedure ex articolo 240 bis c.p.

All'uopo, il coordinatore può promuovere riunioni di coordinamento con gli altri Gruppi interessati, potendosi valutare, d'intesa con il Procuratore generale o l'Avvocato generale, la coassegnazione, laddove utile per soddisfare specifiche esigenze di conoscenza del fascicolo o del fenomeno.

Va altresì promossa la costante interlocuzione con le Procure sulle questioni più rilevanti e che richiedono nella materia uniformità di valutazione su base distrettuale, avvalendosi in proposito delle linee guida emanate dall'Ufficio, in ultimo in data 3 maggio 2024 [Criteri generali per raccordo tra Procure della Repubblica del distretto e la Procura Generale per la più spedita ed efficace gestione della fase del giudizio di appello nei procedimenti in materia di misure di prevenzione patrimoniale].

- (1) *Luisa NAPOLITANO, referente*
- (2) *Carlo Lasperanza*
- (3) *Paolo D'Ovidio*
- (4) *Ada CONGEDO*
- (5) *Debora LANDOLFI*
- (6) *N.N.*

13.6 Reati contro l'economia e contro la pubblica amministrazione; applicazioni delle sanzioni amministrative alle persone giuridiche.

Il Gruppo di lavoro assicura il contributo specialistico per i visti [ove necessario] e la partecipazione alle udienze per i reati contro la pubblica amministrazione e quelli contro l'economia, quali i reati fallimentari e societari, tributari e finanziari; delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, quando tali reati siano di rilevante interesse.

Al Gruppo è attribuita anche la materia delle sanzioni amministrative in danno delle persone giuridiche, in particolare la disamina, ai fini del visto, dei provvedimenti di archiviazione adottati dai procuratori della Repubblica ex articolo 58 del dpr 8 giugno 2001 n. 231.

Cura l'uniformità dei criteri di decisione, soprattutto per quanto riguarda le questioni di diritto. Promuove l'interlocuzione con le Procure sulle questioni più rilevanti e che richiedono nella materia uniformità di valutazione su base distrettuale: ciò con particolare riguardo alla materia della responsabilità amministrativa degli enti ancora di inadeguata applicazione.

- (1) *Marcello MONTELEONE, referente*
- (2) *Bruno GIANGIACOMO*
- (3) *Carlo PAOLELLA*

13.7 Tutela del territorio e dell'ambiente; sanità; prevenzione infortuni sul lavoro.

Il Gruppo di lavoro assicura il contributo specialistico per i visti e la partecipazione alle udienze per i reati in materia urbanistica e ambientale e per i reati in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro o in ambito sanitario.

Cura l'uniformità dei criteri di decisione, soprattutto per quanto riguarda le questioni di diritto.

Promuove l'interlocuzione con le Procure sulle questioni più rilevanti e che richiedono nella materia uniformità di valutazione su base distrettuale, anche in relazione ai delitti per i quali è prevista la competenza distrettuale e che richiedono collegamento in relazione a reati che restano nella competenza circondariale.

Particolare rilievo è dato alle misure atte a prevenire, per quanto possibile, i rischi di prescrizione dei reati contravvenzionali, anche rapportandosi al gruppo di lavoro sulle demolizioni degli immobili abusivi.

Al Gruppo competono le attribuzioni relative all'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2001, con riguardo agli illeciti amministrativi di cui agli articoli 25 *septies* e 25 *undecies* del decreto citato

- (1) *Mario ARDIGO', referente*
- (2) *Paolo D'OVIDIO*
- (3) *N.N.*

13.8 Reati di violenza sessuale, di genere e domestica e ai danni dei minorenni.

Il Gruppo di lavoro assicura il contributo specialistico, fondato anche sulla partecipazione a corsi della SSM o della formazione decentrata, per i visti e la partecipazione alle udienze per i reati di violenza sessuale, violenza domestica e di genere – individuati sulla base delle specifiche modifiche introdotte al codice di rito dalle leggi n. 69/2019, 122/2023, 168/2023 agli articoli 347, comma 3, 362, comma 1 *ter*, 362 *bis*, e 370, comma 2 *bis*, c.p.p. – e ai danni dei minorenni, in particolare quando tali reati siano di rilevante interesse.

Cura l'uniformità dei criteri di decisione, soprattutto per quanto riguarda le questioni di diritto come esposte dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione e dalle sentenze della Corte EDU in materia.

Promuove l'interlocuzione con le Procure sulle questioni più rilevanti e che richiedono nella materia uniformità di valutazione su base distrettuale, diffondendo le migliori prassi del distretto.

Cura i rapporti con i magistrati delle Procure per la partecipazione ai giudizi di appello segnalati dal pubblico ministero di primo grado e per le decisioni da assumere in ordine al concordato in appello per i processi di maggiore rilevanza, anche sentendo la persona offesa con l'obiettivo di tutelarne innanzitutto la sicurezza. Valuta la proposizione dei ricorsi per cassazione, sentendo ove necessario il pubblico ministero di primo grado.

Promuove gli opportuni raccordi con le istituzioni e i soggetti che si occupano, a vario titolo, della tutela delle persone offese da tali reati, ivi compresi ai Centri antiviolenza diffusi sul territorio, anche al fine di sollecitare uno scambio di esperienze utili per i rispettivi settori.

(1) *Bruno GIANGIACOMO, referente*

(2) *Luisa NAPOLITANO*

(3) *Maria Bianca COTRONEI*

(4) *Nicola MAIORANO*

(5) *Carlo LASPERANZA*

13.9 Settore Esecuzioni.

Il Settore Esecuzioni, sempre coordinato dall'Avvocato generale, consta di un Gruppo di lavoro a competenza generale (qui designato con la denominazione "Ufficio esecuzioni") e uno cui è attribuita la competenza specifica in materia di esecuzione di demolizioni di immobili.

13.9.1 Ufficio Esecuzioni.

È organizzato in sei aree operative, corrispondenti alle specifiche attività di trattazione da parte del personale addetto:

- AREA n. 1
esame, valutazione e smistamento degli atti pervenuti per posta ordinaria, elettronica e SNT;
- AREA n. 2
estratti e primi atti definitivi;
- AREA n. 3
controllo procedure esecutive singole; atti urgenti a seguito provvedimenti della magistratura di sorveglianza;
- AREA n. 4
cumuli e adempimenti successivi del giudice dell'esecuzione;
- AREA n. 5
pene pecuniarie, conversioni, grazie, misure di sicurezza;
- AREA n. 6
confisca e demolizione di immobili abusivi.

L'area delle demolizioni (6), pur costituita presso l'ufficio esecuzioni, è oggetto di previsione organizzativa autonoma (v. *infra*).

Il Direttore amministrativo tiene in custodia il registro ufficiale mod. 37.

Ai magistrati dell'Ufficio esecuzioni, coordinati dall'Avvocato generale, sono assegnati, per ordine di anzianità e secondo l'ordine di iscrizione risultante dal registro mod. 35, gruppi di venticinque fascicoli.

Come da disposizioni che precedono, è prevista una turnazione giornaliera, approntata con cadenza bimensile dal coordinatore, per garantire la presenza di almeno un Sostituto in ogni giorno della settimana, compreso il sabato.

Il Gruppo esecuzione cura altresì la confisca diretta, allargata e per equivalente, in fase esecutiva.

I magistrati addetti alle esecuzioni godranno di una riduzione del 30% delle udienze ordinarie.

- (1) *Salvatore VITELLO, coordinatore*
- (2) *Emma D'ORTONA*
- (3) *Roberto FELICI*
- (4) *Nicola MAIORANO;*
- (5) *Carlo PAOLELLA*
- (6) *N.N.*
- (7) *7. N.N.*
- (8) *8. N.N.*

13.9.2 Esecuzione delle demolizioni di immobili.

Per la trattazione di questa materia specialistica è prevista un'autonoma assegnazione di magistrati e di personale amministrativo, coordinato da un funzionario.

Il Gruppo di lavoro provvede all'esecuzione delle misure disposte dal giudice e stimolerà quella correlata in sede amministrativa, anche mediante l'adozione di prassi concordate su base distrettuale con gli uffici di merito e con le amministrazioni competenti. Gestisce anche il registro delle confische ex articolo 240 bis c.p., con la supervisione di un magistrato.

Cura l'uniformità e la trasparenza dei criteri di decisione, anche per quanto riguarda la priorità nella trattazione delle procedure esecutive. Promuove l'interlocuzione con le Procure sulle questioni più rilevanti e che richiedono nella materia uniformità di valutazione su base distrettuale.

- (1) *Nicola MAIORANO, referente*
- (2) *Mario ARDIGÒ*
- (3) *N.N.*
- (4) *N.N.*

14 SETTORE CIVILE (Procuratore generale).

Gli affari civili e di volontaria giurisdizione - compresi quelli civili relativi ai minorenni - sono trattati dal Gruppo di lavoro.

Rientrano nella competenza del Gruppo anche le funzioni inerenti agli ordini professionali, all'albo dei notai, alle conservatorie dei registri immobiliari e al pubblico registro automobilistico.

Il Gruppo assicura la partecipazione del pubblico ministero, nelle diverse forme in cui ciò è previsto, all'attività giurisdizionale o amministrativa.

- (1) *Salvatore VITELLO, referente*
- (2) *Carlo PAOLELLA*
- (3) *Carlo LASPERANZA*
- (4) *Ada CONGEDO*
- (5) *Luisa NAPOLITANO*
- (6) *Debora LANDOLFI*
- (7) *N.N.*
- (8) *N.N.*
- (9) *N.N.*
- (10) *N.N.*

Il Gruppo si articola operativamente in sottogruppi, funzionali alla trattazione organica delle diverse materie.

Si ritiene infatti opportuno confermare tutti i sottogruppi già costituiti, in considerazione della funzionalità riscontrata nel loro concreto operare. Il Gruppo Banca d'Italia e CONSOB continuerà ad operare per le opportune valutazioni di competenza dell'Ufficio, senza peraltro dover più intervenire necessariamente nei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 145 del testo unico in materia bancaria e creditizia, stanti le modifiche apportate a tale norma dall'art. 1, comma 53, del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72.

Le procedure sono assegnate ai magistrati addetti al settore secondo meccanismi automatici, tendenzialmente paritari, osservando la ripartizione di materie come appresso specificate.

L'Ufficio, inoltre, partecipa – quale componente di diritto, in persona del Procuratore generale o di un suo delegato – alle riunioni dei due Comitati istituiti presso la Corte d'appello in materia di Albo dei periti e consulenti tecnici del Tribunale (uno per la materia penale: articoli 66 ss. disp. att. c.p.p.; l'altro per quella civile: articoli 13 ss. disp. att. c.p.c.). I Comitati presso la Corte trattano i reclami avverso le decisioni dei corrispondenti Comitati istituiti presso il Tribunale. Delegati per la partecipazione alle riunioni sono i Sostituti procuratori generali dott. Carlo Paoletta e dott.ssa Ada Congedo (supplente).

In funzione delle opportune specializzazioni, i gruppi sono così costituiti:

- | | |
|--|---|
| A. famiglia, minori e volontaria giurisdizione: | <i>tutti i magistrati addetti al servizio civile;</i> |
| B. materia elettorale: | <i>Maiorano, Landolfi;</i> |
| C. procedure concorsuali: | <i>Napolitano, Landolfi;</i> |
| D. usi civici: | <i>Congedo, Paoletta;</i> |
| E. immigrazione: | <i>Paoletta, Landolfi;</i> |
| F. Banca d'Italia e CONSOB: | <i>Congedo;</i> |
| G. libere professioni e notariato: | <i>Napolitano, Lasperanza;</i> |
| H. querela di falso: | <i>Congedo;</i> |
| Componente albo CTU – titolare: | <i>Landolfi;</i> |
| Componente albo CTU – supplente: | <i>Congedo.</i> |

Il Gruppo, vista la complessità delle materie, le difficoltà connesse all'utilizzo della consolle e, soprattutto, per perseguire al meglio l'esigenza della perequazione dei carichi è stato oggetto di un'implementazione dei magistrati assegnati rispetto al passato [da 8 a 10].

L'assegnazione tra i magistrati è effettuata in via automatica, sulla base dell'anzianità, con turni di durata settimanale.

15 I criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio.

Il progetto valorizza l'esperienza compiuta nell'applicazione dei previgenti criteri organizzativi, confermando i modelli positivamente sperimentati, in tema di formazione dei gruppi di lavoro (o specializzazione) e di collaborazione.

Tale impostazione, tendente alla massima condivisione interna all'Ufficio delle scelte inerenti alla destinazione ai Gruppi, non ha mai determinato criticità.

In tale strutturazione organizzativa i gruppi sono concepiti non solo come strumenti di distribuzione equilibrata degli affari (con criterio interno di rotazione automatica), ma altresì come luoghi di formazione della specializzazione, di contributo alla direzione condivisa dell'ufficio e di individuazione dialettica e collegiale delle linee d'indirizzo e delle soluzioni appropriate rispetto a problematiche comuni.

Con la strutturazione prescelta dei gruppi di lavoro e di collaborazione si evita che un magistrato abbia, individualmente, competenza esclusiva su una materia. Si promuove così la possibilità di confronto e si evita la dispersione delle esperienze in caso di trasferimento del singolo.

Va pure notato che la consultazione dei Sostituti procuratori generali ha consentito a ciascuno di essi di proporsi per tutte le attività di servizio, fermo restando che la natura di alcune ne comporta la gestione, piuttosto che nel quadro di lavori di un gruppo, nell'ambito di un rapporto diretto con il Procuratore generale o l'Avvocato.

Per l'assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, a domanda o d'ufficio deve farsi integrale richiamo alla disciplina contenuta nell'articolo 10 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, applicabile anche alla Procura generale [in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 42 della citata Circolare], laddove è in particolare previsto che l'assegnazione a domanda deve essere preceduta da interpello [con la fissazione del termine congruo di almeno gg. 15 per la presentazione della domanda].

La scelta motivata del Procuratore generale deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, oggettivo e verificabile; valutazione dell'anzianità di servizio nell'ufficio; valutazione dell'anzianità nel ruolo.

Per l'effetto, nel caso appunto di più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, tenute presenti le suddette esigenze di efficienza dell'ufficio, saranno considerati nell'ordine i seguenti criteri di valutazione:

- a. attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante. Nella valutazione delle attitudini si considereranno, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al singolo gruppo di lavoro e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire;
- b. anzianità di servizio nell'ufficio;
- c. anzianità nel ruolo.

Proprio l'ordine progressivo di tali criteri consente la migliore e più equa partecipazione alla procedura di assegnazione anche dei colleghi di nuova destinazione, che, diversamente, sarebbero sempre soccombenti.

In difetto di aspiranti, si potrà provvedere all'inserimento di ufficio, per garantire la copertura del posto rimasto senza aspiranti in esito all'interpello, partendo dal magistrato di minore anzianità di servizio. Le ipotesi di assegnazione di ufficio sono quelle indicate nell'articolo 10, commi 1 e 2, della Circolare, dovendosi in particolare considerare di necessaria copertura, giusta la previsione dell'articolo 10, comma 2, lettera a), quelli eventualmente pubblicati presso il Gruppo Esecuzioni, attesi il rilievo strategico e la delicatezza del servizio.

Per la legittimazione a partecipare all'interpello, nell'ipotesi di assegnazione sostitutiva della partecipazione a Gruppo di lavoro già oggetto di assegnazione [salva quindi la diversa ipotesi di assegnazione aggiuntiva], si stabilisce: il periodo di legittimazione di due anni in caso di assegnazione a domanda, salve comprovate esigenze di servizio che giustifichino la deroga e il periodo di legittimazione di un anno, in caso di assegnazione d'ufficio [articolo 10, comma 3, lettera a), della Circolare citata].

Come chiarito dall'organo di autogoverno [delibera in data 4 dicembre 2024, su quesito del Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova], negli uffici requirenti di secondo grado non vi è alcun divieto di permanenza ultradecennale nella medesima articolazione, invece previsto nell'articolo 10 della Circolare citata per gli Uffici requirenti di primo grado. Ciò che si giustifica per la peculiarità del ruolo della Procura generale e dell'assetto organizzativo dei Gruppi di lavoro ivi eventualmente istituiti.

L'attivazione dell'interpello si farà allorquando lo impongano le esigenze dell'Ufficio e, in ogni caso, in caso di arrivo di nuovi colleghi.

È quindi da ritenersi ipotesi eccezionale quella dell'assegnazione provvisoria dei nuovi colleghi. Tuttavia, per ovvie esigenze di funzionalità dell'Ufficio e assicurare il più tempestivo impiego dei magistrati, pur a fronte dell'eccezionalità dell'ipotesi, è opportuno prevedere, nel caso risulti impraticabile da subito l'attivazione o il completamento della procedura dell'interpello, la regola da dovere – in ipotesi- applicare.

Tale regola è quella di destinare provvisoriamente – acquisendone il consenso- il magistrato di nuova destinazione – per il quale, appunto, prima della presa di possesso non si sia completata la procedura ordinaria di assegnazione- ai gruppi che risultassero scoperti e che fosse necessario immediatamente coprire.

È opportuno prevedere – sempre con l'analogo meccanismo dell'interpello- anche assegnazioni temporanee per fronteggiare eventuali protratti impedimenti temporanei di colleghi [malattia, gravidanza, applicazione ad altro ufficio, ecc.] onde evitare scoperture in gruppi di rilievo strategico per l'Ufficio, allorquando non risultasse possibile provvedere attraverso l'istituto della supplenza interna [v. infra]. All'istituto si può ricorrere nel caso in cui l'impedimento risulti superiore a sei mesi.

La regola dell'assegnazione provvisoria è inoltre da seguire nel caso di ricorso ad applicazioni infradistrettuali presso l'Ufficio della Procura generale.

In allegato, l'elenco dei magistrati con indicazione della data di assegnazione ai Gruppi [allegato D].

16 Criteri di assegnazione degli affari ai Sostituti e all'Avvocato generale.

Secondo l'articolo 1, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 106 del 2006, il procuratore, nel progetto organizzativo, deve determinare “i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica”. Tale regola è ribadita in sede di normazione secondaria, in forza della quale il procuratore, nel progetto organizzativo, determina i criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili secondo criteri “preferibilmente automatici” [articolo 15, comma 2, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, nuovo testo]. Trattasi di disposizione applicabile anche per la Procura generale, in forza del combinato disposto degli articoli 37, comma 2, numero 7, e 42 della Circolare citata. Così come per le medesime ragioni anche alla Procura generale è applicabile

l'ulteriore regola dettata dall'articolo 15, comma 2, della Circolare citata che vuole l'introduzione di criteri di assegnazione che assicurino "l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro".

Il rispetto di quest'ultima è perseguito, a livello generale, attraverso l'assegnazione dei magistrati ai singoli settori, in termini tali da tendenzialmente assicurare un impegno uniforme, pur nell'impraticabilità di comparare talune delle diverse attività che impegnano i magistrati della Procura generale. L'equiparazione dei carichi è invece facilmente perseguibile [v. *infra*] con riguardo alla distribuzione delle udienze e dei turni.

L'assegnazione è tendenzialmente automatica, dovendosi cioè avere riguardo al magistrato di turno nello specifico settore, secondo le regole dettagliate *supra* allorquando si è descritto l'apparato strutturale dell'Ufficio. Quando automatica, laddove non diversamente disposta una diversa scansione temporale, l'assegnazione è fatta avendo riguardo all'ordine di anzianità decrescente per mese o frazione di mese determinata alla luce del numero dei magistrati riguardati dall'assegnazione.

È però consentita l'assegnazione in deroga, purché assistita da adeguata motivazione [cfr. il combinato disposto degli articoli 15, 5, e 42 della Circolare citata]. Al riguardo, tale motivazione può essere rinvenuta nelle esigenze, alternative o convergenti: di garantire l'equa ripartizione dei carichi, specie allorquando debbano essere diversamente assegnati al collega, durante il suo turno, un numero eccessivo di fascicoli; di garantire l'equa ripartizione dei carichi, specie allorquando debbano essere diversamente assegnati al collega, durante il suo turno, un numero eccessivo di fascicoli; di valorizzare la particolare conoscenza da parte del collega del fenomeno criminale e/o della questione giuridica, per precedente trattazione in sede giudiziaria o extragiudiziaria. Sul punto, in ossequio alle indicazioni di Circolare [articoli 15, comma 11, e 42] si è già predisposta idonea modulistica e prevista l'istituzione, presso la Segreteria di dirigenza, di apposito Registro, ove sarà conservata la documentazione relativa ai provvedimenti di interesse [cfr. provvedimento in data 17 luglio 2024].

Per le stesse ragioni, e con le stesse modalità anche di conservazione della documentazione di interesse, può procedersi alla coassegnazione di più magistrati.

Sempre in ossequio alle indicazioni di Circolare [cfr. articoli 15, comma 9, e 42], il procuratore generale può procedere, con provvedimento motivato, all'auto-assegnazione o ad assegnazione a sé stesso con contestuale co-assegnazione ad altro magistrato, in deroga ai criteri generali di assegnazione.

La stessa facoltà è attribuita all'Avvocato generale, d'intesa con il Procuratore generale.

Anche per tali provvedimenti valgono le regole di documentazione e conservazione di cui sopra.

17 La perequazione dei carichi.

L'esigenza che si vuole soddisfare è quella di assicurare di assicurare una "equa e funzionale" ripartizione dei carichi [cfr. del resto articolo 3, comma 1, lettera c), della Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura].

Per le udienze, tale obiettivo è raggiungibile attraverso l'assegnazione ai magistrati tendenzialmente dello stesso numero di udienze, salvi gli esoneri previsti o specifiche, motivate ragioni connesse ad altri impegni di ufficio ovvero ad impedimenti legittimi. Ciò comporta che l'eventuale sostituzione ad opera di altro collega dovrà essere computata e considerata ai fini del successivo riequilibrio.

Per i fascicoli, valgono le regole previste per l'assegnazione nei diversi settori, tendenzialmente ispirate all'automatismo.

Per i settori caratterizzati dalla previsione di turni per le urgenze [ad esempio, per il settore delle Esecuzioni], il magistrato sarà chiamato a provvedere sulle urgenze di competenza, mentre sui fascicoli comunque sottoposti alla sua attenzione che non risultassero effettivamente urgenti il magistrato dovrà attestare l'assenza di tale urgenza e rimettere il fascicolo alla Segreteria per l'assegnazione ordinaria.

L'equiparazione dei carichi, poiché deve tenere conto della diversità qualitativa e quantitativa degli impegni, sarà poi comunque perseguita assegnando i magistrati a gruppi/settori di lavoro complessivamente omogenei come impegno lavorativo.

18 Impugnazioni.

È settore strategico per una Procura generale, che si ricollega ovviamente alla disciplina organizzativa dei visti sui provvedimenti del distretto [v. supra] oltre che alle autonome competenze valutative del pubblico ministero di udienza per i provvedimenti emessi dalla Corte di appello.

Sul tema, questo Ufficio si è attivato per la predisposizione, in data 5 giugno 2023, di uno specifico Protocollo d'intesa tra la Procura generale, appunto, e le Procure della Repubblica del distretto per il coordinamento in materia di impugnazioni delle sentenze di primo grado, come imposto dall'articolo 166 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p. [allegato A.10].

Nel rinviarsi alla detta nota, vale ricordare come questa appaia in linea con la disciplina di settore, come interpretata dalle Sezioni unite, nella sentenza 23 febbraio 2023- 22 maggio 2023 n. 21716, Proc. Gen. App. Catanzaro in proc. A.

Come è noto, le Sezioni unite hanno affrontato, a tutto tondo, la disciplina dell'appello avverso la sentenza di primo grado da parte degli uffici requirenti e, in particolare, i rapporti tra il potere di impugnazione attribuito al Procuratore della Repubblica e quello, costruito come residuale dall'articolo 593 bis, comma 2, c.p.p., attribuito al Procuratore generale presso la Corte di appello [che può appellare le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della Corte di assise e del Tribunale, "soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento"].

La prima e più importante questione che le Sezioni unite hanno affrontato è quella relativa ai presupposti che legittimano il procuratore generale ad appellare la sentenza di primo grado ai sensi dell'articolo 593 bis, comma 2, c.p.p., che, come si è visto, correla tale legittimazione ai casi di avocazione o all'ipotesi in cui il procuratore della Repubblica abbia prestato "acquiescenza" alla sentenza.

La Corte è partita dalla disamina della finalità della disposizione, introdotta con il decreto legislativo 6 febbraio 2018 n. 11 con il dichiarato scopo di ridurre il carico di lavoro dei giudici di secondo grado, evitando che gli stessi possano essere chiamati ad esaminare atti di impugnazione, magari neppure coordinati nel contenuto, presentati da uffici diversi del pubblico ministero.

In questa prospettiva, se l'articolo 570, comma 1, c.p.p. continua a prevedere, ai fini dell'impugnazione, il principio della tendenziale uguale posizione per il procuratore della Repubblica e per il Procuratore generale, in quanto titolari di concorrenti legittimazioni tra loro indipendenti, con riguardo all'appello, invece, l'innovato articolo 593 bis, comma 2, deroga a questo principio,

configurando una legittimazione “prioritaria” del Procuratore della Repubblica e una legittimazione solo “secondaria” o “sussidiaria” ovvero “condizionata” del Procuratore generale, limitata – oltre all’ipotesi, ovvia, dell’avocazione, dove il procuratore generale ha una legittimazione “prioritaria” ed “esclusiva”, in quanto è divenuto il titolare del procedimento- all’ipotesi in cui il Procuratore della Repubblica abbia prestato “acquiescenza” e, quindi, non intenda impugnare [sul tema, cfr. in parte motiva Sezioni unite, 29 settembre 2022, Galdini].

L’acquiescenza, in sostanza, è elemento costitutivo della legittimazione in capo al Procuratore generale, senza la cui ricorrenza l’impugnazione sarebbe inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato [articolo 591, comma 1, lettera a), c.p.p.].

Nell’assenza di una specifica disciplina dell’acquiescenza, le Sezioni unite, per spiegarne le concrete modalità operative, ritengono di potere valorizzare il disposto dell’articolo 166 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p., pure introdotto dal decreto legislativo n. 11 del 2018, secondo cui: “al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all’impugnazione delle sentenze di primo grado, il Procuratore generale presso la corte di appello promuove intese o altre forme di coordinamento con i Procuratori della Repubblica del distretto”.

In tal modo, ha argomentato la Corte, il legislatore ha voluto affidare al Procuratore generale il potere-dovere di verificare, volta per volta, con riferimento ad ogni singola sentenza di primo grado, quali siano le intenzioni del Procuratore della Repubblica competente, titolare della legittimazione ad appellare in via “principale”, e conseguentemente se vi siano, invece, le condizioni per l’esercizio della propria legittimazione “sussidiaria” ad appellare, ove risulti l’“acquiescenza” del Procuratore della Repubblica.

L’acquiescenza, alla luce del combinato disposto dell’articolo 593 bis, comma 2, c.p.p. e dell’articolo 166 bis delle disposizioni di attuazione c.p.p., è quindi “l’espressione del risultato” dell’intesa o di altro modulo organizzativo che sia stato scelto per il coordinamento dei due uffici di procura.

Il sistema normativo, in sostanza, attribuisce al Procuratore generale, nell’ottica di soddisfare la richiamata esigenza di evitare il proliferare delle impugnazioni, l’onere di attivarsi – a livello generale, con apposito protocollo, o di volta in volta- per verificare, a fronte della dimostrata non intenzione del Procuratore della Repubblica di non proporre appello- la sussistenza delle condizioni della propria, sussidiaria, legittimazione all’impugnazione.

Con l’effetto che, proprio in esito a tale verifica, svolta in ossequio al proprio ruolo ordinamentale, il procuratore generale indica, nel proporre l’impugnazione, il proprio ufficio come legittimato ad impugnare ai sensi dell’articolo 593 bis, comma 2, c.p.p., attestando in tal modo, implicitamente, l’acquiescenza del procuratore della Repubblica, comunque verificata.

L’inquadramento operato dalle Sezioni unite è di esemplare chiarezza e questa spiega come l’Ufficio abbia inteso risolvere ab imis ogni questione con la stipula del citato Protocollo, utile per valorizzare al meglio, senza incertezze, le condizioni per l’impugnazione della Procura generale, favorendosi metodiche organizzative in grado di assicurare senza incertezze la più immediata comunicazione tra gli Uffici.

L’importanza del tema impugnazioni, nell’ottica di assicurare la correttezza della decisione, evitando peraltro, con impugnazioni di stile o non attente alle specificità [anche temporali] della vicenda, ha consigliato l’adozione di indicazioni operative attente alle nuove regole probatorie introdotte con la Riforma Cartabia [ai fini dell’esercizio dell’azione penale, ma spendibili anche nel prosieguo], sì da evitare impugnazioni prognosticamente infruttuose e solo foriere di determinare l’allungamento dei tempi del procedimento [cfr. la nota di indirizzo in data 23 luglio 2024, contenente “Indicazioni in

tema di regola di giudizio ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale"; ma cfr. anche la nota di indirizzo in data 11 giugno 2024, riguardante lo specifico tema della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis c.p.: "Riforma Cartabia. Ampliamento della causa estintiva del fatto di particolare tenuità. Orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi nella prospettiva della Procura generale": rispettivamente, allegati A.3 e A.4].

Il tema va ovviamente considerato anche alla luce dell'innovato articolo 593, comma 2, c.p.p. secondo cui è stato finanche previsto che "il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2".

Sempre l'importanza del tema impugnazioni spiega come sia previsto il "visto", per le impugnazioni delle decisioni di primo grado [Avvocato generale] e per quelle davanti al giudice di legittimità [Procuratore generale].

19 Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni.

Tenendo conto delle regole dell'equa ripartizione degli impegni e dell'automatismo tendenziale della relativa assegnazione, possono riproporsi le regole già vigenti sulla base del precedente Progetto organizzativo.

Venendo al dettaglio:

- a. l'ordine di servizio delle udienze (calendario bimensile), che terrà conto anche di circostanze segnalate tempestivamente dai magistrati dell'Ufficio, è redatto in modo da attribuire tendenzialmente a ciascun Sostituto - tranne per specifiche e motivate eccezioni - identico numero di udienze, considerati anche la durata e l'impegno richiesti dalla trattazione di particolari procedimenti;
- b. le udienze penali della Corte d'appello e del Tribunale di sorveglianza vengono attribuite con il criterio dell'automatismo, con rotazione basata sull'ordine di anzianità, integrato dalle specializzazioni. Le udienze della Corte di assise d'appello sono attribuite, secondo i criteri innanzi indicati, ai Sostituti che abbiano manifestato disponibilità in linea generale. Quando necessaria per ragioni di buon andamento dell'Ufficio o di specializzazione o di pregressa trattazione, saranno designati anche magistrati che non abbiano manifestato disponibilità;
- c. in caso di prosecuzione di processi ponderosi o di rilevante importanza, il Sostituto di udienza curerà di segnalarli, garantendo la sua presenza per le udienze successive. Tale disposizione comprende anche la fase successiva alla formulazione della requisitoria, con l'intento di garantire eventuali informate repliche nell'udienza conclusiva;
- d. le udienze civili sono equamente ripartite tra i magistrati che trattano il settore con criteri automatici, sotto la sorveglianza dell'Avvocato generale e con la collaborazione del Segretario generale;
- e. le udienze minorili sono tendenzialmente attribuite ai colleghi assegnati al civile;
- f. le udienze relative ai sotto-settori specializzati sono tendenzialmente curate dai magistrati addetti agli stessi;
- g. le eventuali richieste di sostituzione e scambio di udienze, da considerarsi eccezionali, saranno curate dall'Avvocato generale con la eventuale collaborazione del Segretario generale;
- h. per l'eventuale sostituzione di magistrati che non possano partecipare ad udienze per impedimento e per ogni incombenza ed affare diversi dalle udienze e dai servizi specificatamente assegnati vengono designati nel calendario mensile due magistrati di turno giornaliero (uno solo nei giorni festivi) e un altro magistrato per il turno esecuzioni (quest'ultimo nell'ambito dell'omologo gruppo di lavoro).

I Sostituti si avvicendano in questi servizi secondo un ordine che deve restare tendenzialmente invariato nel corso dell'anno, fatta eccezione per il periodo ordinario di ferie annuali e per adattamenti imposti dalle altre funzioni assegnate.

Il magistrato di primo turno giornaliero sostituisce in udienza il collega eventualmente impedito; esprime i pareri in materia cautelare (personale e reale), anche in tema di scadenza dei termini, ed eventuali altri pareri urgenti; appone il visto sulle liquidazioni del patrocinio a spese dello Stato. Nel caso di impegno in udienza del magistrato di primo turno (quale sostituto di altro collega) o di sua assenza o impedimento, subentra nelle sue funzioni in ufficio il magistrato di secondo turno giornaliero. Nel caso di ulteriori impedimenti, i pareri saranno direttamente espressi dall'Avvocato generale. Il magistrato del turno esecuzioni espleta ogni attività urgente del settore ed esprime altresì il parere nei procedimenti in materia di sorveglianza.

I magistrati di turno devono essere sempre reperibili. Il magistrato di primo turno dovrà trattenersi in ufficio fino alle ore 15,00. Il magistrato di turno esecuzioni dovrà trattenersi in ufficio fino alle ore 15,00 ed è abilitato a compiere tutte le incombenze attività, anche per quanto concerne i procedimenti esecutivi assegnati agli altri colleghi, ove questi siano assenti.

Il magistrato del Gruppo esecuzioni che, secondo la turnazione come sopra determinata, sarà in ufficio nel giorno di sabato, sarà incaricato anche del turno ordinario generale e dovrà trattenersi in ufficio sino alle ore 14,00.

In ogni caso i magistrati di turno sono tenuti ad assicurarsi che ai predetti orari non siano pendenti urgenze da definire e, nel caso esse sussistano, a provvedervi.

I magistrati designati per i turni potranno fruire del mezzo dell'ufficio con le modalità generali stabilite per i c.d. impegni in udienza.

Per quanto attiene l'individuazione del magistrato cui attribuire l'udienza meritano di essere mantenute le regole vigenti, dove il criterio automatico è comunque temperato dal criterio della specializzazione [di cui agli indicati *supra* gruppi di lavoro] ovvero dell'assegnazione specificamente motivata in ragione della peculiare esperienza del collega nelle materie oggetto dell'udienza. L'apprezzamento è riservato all'Avvocato generale che valuterà l'importanza e la delicatezza dei processi specializzati chiamati alla singola udienza, ritenuti tali da consigliare la scelta di magistrato "specializzato".

L'assegnazione di procedimenti di particolare complessità comporterà una riduzione delle udienze complessivamente attribuite al magistrato, in modo proporzionale alla gravosità dell'impegno.

Per quanto possibile, dovrà curarsi la tendenziale assegnazione del processo al Sostituto procuratore generale che eventualmente abbia proposto l'appello e, comunque, la presenza del medesimo magistrato a successive udienze di trattazione di uno stesso processo (in particolare quando esso risulti rilevante per mole o per specificità delle questioni giuridiche ovvero per l'importanza e la gravità dei fatti che ne sono oggetto).

Il magistrato che abbia partecipato ad una udienza che si sia conclusa con rinvio dovrà dare, dunque, le necessarie comunicazioni alla segreteria.

20 Criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.

Per la disciplina della revoca deve farsi integrale richiamo alla disciplina contenuta negli articoli 23 e ss. della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, applicabile, nei limiti della compatibilità, anche alla Procura generale [in virtù del richiamo contenuto nell'articolo 42 della citata Circolare]³. Questi principi vanno ovviamente adattati alle specificità della Procura generale, dove, a tacer d'altro, non si pone un tema di indagini [se non nella limitata ipotesi dell'avocazione].

Vanno allora definiti "in via generale" i principi e i criteri la cui inosservanza, ovvero il contrasto sulla relativa applicazione, possa fondare la revoca, così come imposto dall'articolo 1, comma 6, lettera e), del decreto legislativo n. 106 del 2006, in forza del quale il procuratore della Repubblica, in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della magistratura, è tenuto a determinare, nel progetto organizzativo dell'ufficio, "i criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti", giacché la revoca è consentita se il magistrato non si attiene ai principi e ai criteri definiti in via generale o integrativi di cui all'articolo 2 della Circolare, ovvero se insorge tra il magistrato assegnatario e il procuratore o tra i magistrati coassegnatari un contrasto circa le modalità concrete della loro applicazione [cfr. articolo 23, comma 1, della Circolare].

La disposizione, con gli adattamenti imposti dalla peculiare attività della Procura generale, si ricollega all'articolo 15, comma 8, della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, secondo cui l'assegnazione (analogamente alla coassegnazione) conferisce al magistrato la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla circolare.

L'assegnazione, dunque, efficace fino alla definizione del procedimento, ma può essere "neutralizzata" con un provvedimento di revoca che sottragga la trattazione del procedimento all'assegnatario nei casi espressamente previsti dall'articolo 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006 [nei limiti, va ribadito, di concreta applicabilità alla Procura generale].

Come precisato nella Relazione illustrativa della citata Circolare consiliare, la preventiva fissazione di principi e criteri da definirsi o in via generale o con l'atto di assegnazione è richiesta affinché il magistrato assegnatario li conosca anticipatamente, e possa agire, nell'ambito degli stessi, che costituiscono, salvo rinuncia all'assegnazione, il parametro del suo corretto agire e affinché la potestà direttiva attribuita al dirigente sia parametrata a criteri oggettivi e predeterminati, pena la trasformazione del potere di revoca da esercizio di un potere controllato e controllabile, in quanto teleologicamente orientato e conformato da una norma di legge, in pura discrezionalità.

In questa prospettiva, quanto ai principi e criteri generali, si ritiene di fare riferimento alle situazioni già scrutinate nella prassi operativa come tali da legittimare la revoca, con i doverosi aggiustamenti, appunto, in ragione della specificità dell'attività della Procura generale: necessità di assicurare una corretta ricostruzione dei fatti e un coerente inquadramento giuridico atto a supportare le determinazioni definitive; assicurare una tempestiva definizione della vicenda tenuto anche beninteso

³ Normativa secondaria che, a sua volta, si correla alle indicazioni di norma primaria; in particolare, nei limiti in cui è concretamente applicabile alla Procura generale, alla disciplina contenuta, nella *subiecta materia*, nei commi 2 e 2 bis dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006: "2. Con l'atto di assegnazione per la trattazione di un procedimento, il procuratore della Repubblica può stabilire i criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. Se il magistrato non si attiene ai principi e criteri definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il magistrato ed il procuratore della Repubblica un contrasto circa le modalità di esercizio, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione; entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. 2 bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale. Entro tre giorni dalla comunicazione della revoca, il magistrato può presentare osservazioni scritte al procuratore della Repubblica. Il procuratore della Repubblica, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, salvo che sussistano le imprescindibili esigenze di tutela di cui all'articolo 362, comma 1 ter, del codice di procedura penale".

conto della eventuale complessità della stessa; evitare l'insorgenza di contrasti tra magistrati coassegnatari idonei a determinare la stasi del procedimento; necessità di assicurare, quando dovuto, l'informazione del dirigente sulla vicenda.

Per l'effetto, volendo esemplificare, possono assumere rilievo: il contrasto insanabile sulla qualificazione giuridica dei fatti controversi [cfr. delibera CSM in data 21 settembre 2011]; l'inerzia o negligenza nella trattazione della vicenda che faccia insorgere il rischio concreto di comprometterne l'esito; violazioni di legge non scusabili o reiterate nell'ambito del procedimento; atti comunque abnormi; mancata, inesatta o parziale rappresentazione dei fatti oggetto del procedimento al dirigente quando questi ha chiesto di essere informato o avrebbe dovuto esserlo, ad iniziativa del magistrato, in ragione della delicatezza dello specifico procedimento; insanabile contrasto in merito alla conduzione delle indagini preliminari fra i magistrati coassegnatari del procedimento, nel qual caso sarà il Procuratore generale a stabilire, sempre con provvedimento motivato, quale fra i sostituti designati debba conservare la titolarità delle indagini; dissenso del Procuratore generale sulla richiesta di misura cautelare nei casi in cui sia previsto l'assenso scritto [nei limitati casi in cui la questione "cautelare" può porsi in un ufficio requirente di secondo grado].

Per il resto, quando alle modalità di gestione e di documentazione delle situazioni rilevanti ai fini della revoca si rinvia alla normativa primaria [cfr. il citato articolo 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006] e a quella secondaria dettata dal CSM nella Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura [articoli 23-27, quest'ultimo relativo alla facoltà di rinuncia all'assegnazione da parte del magistrato].

In tema di revoca, per doverosa completezza, va richiamata una disposizione di circolare applicabile allorquando un tema di eventuale revoca si ponga in una delle procure del distretto.

Si tratta dell'articolo 23, comma 3, laddove si prevede che, prima di adottare il provvedimento della Repubblica debba [tra gli altri] informare il Procuratore generale presso la Corte di appello.

Sul significato di tale disposizione rilevano le considerazioni sviluppate dall'organo di autogoverno nella Relazione illustrativa della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura, dove si spiega che l'onere informativo al procuratore generale risulta finalizzato alla eventuale attivazione dei poteri previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in particolare quello di "operare per favorire soluzioni condivise, attivandosi attraverso atti di impulso...volti a pervenire a tale positivo ed auspicabile risultato".

21 Compiti di coordinamento e direzione dell'avvocato generale.

Il ruolo prioritario di collaborazione dell'Avvocato generale è naturalmente evidente. Con l'Avvocato generale si svolge un'interlocuzione continuativa su ogni aspetto di indirizzo e di gestione e al medesimo può essere delegata la trattazione di ogni affare non di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio. Come sopra descritto, all'Avvocato generale è delegato il coordinamento dei Settori Penale ed Esecuzione.

22 Uniformità delle decisioni e informazione.

Gli articoli da 19 a 22 della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura sono dedicati agli strumenti previsti per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.

Tra gli strumenti previsti per il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale rilievo assumono gli istituti dell'assenso, del visto, delle comunicazioni e degli altri oneri informativi.

Sono istituti rispettivamente disciplinati, oltre che dalla richiamata Circolare consiliare, agli articoli 19 [assenso], 20 [visti], 21 [comunicazioni] e 22 [altri oneri informativi], anche dalla norma primaria [l'assenso: articolo 3 del decreto legislativo n. 106 del 2006].

Sono istituti coessenziali all'attività dell'ufficio requirente di primo grado, ma che hanno una valenza organizzativa anche per l'ufficio requirente di secondo grado, tanto che l'articolo 37 della Circolare consiliare, nel disciplinare il progetto organizzativo prevede che esso debba contenere "il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 19 della circolare" [articolo 37, comma 2, numero 11], e possa contenere "l'eventuale previsione dei visti informativi secondo quanto previsto dall'articolo 20 della circolare e la disciplina degli altri strumenti informativi previsti dagli articoli 21 e 22" [articolo 37, comma 2, numero 12].

22.1 L'assenso.

L'istituto può trovare applicazione in Procura generale sostanzialmente nei casi di procedimento avvocato, in relazione al quale si ponga un tema di adozione – quindi di richiesta- di misura cautelare personale o reale.

La disciplina si rinviene, come detto, negli articoli 3 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e nell'articolo 19 della Circolare.

L'articolo 3 cit., come è noto, si occupa delle prerogative del Procuratore della Repubblica in materia di misure cautelari, prevedendo il previo "assenso scritto" da parte del titolare dell'ufficio sul provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal pubblico ministero, sulla richiesta di misure cautelari personali e sulla richiesta di misure cautelari reali.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 prevedono, comunque, alcune eccezioni alla rigida applicazione del principio.

Il comma 3, in particolare, consente al Procuratore di disporre, con apposita direttiva di carattere generale, che l'assenso scritto non sia necessario per le richieste di misure cautelari reali, "avuto riguardo al valore del bene oggetto della richiesta ovvero alla rilevanza del fatto per cui si procede".

Il comma 4, invece, esclude *tout court* dall'applicazione dell'assenso scritto le richieste di misure cautelari, personali o reali, formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato di delitto ai sensi dell'articolo 390 c.p.p., ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso di urgenza ai sensi dell'articolo 321, comma 3 bis, c.p.p.

Orbene, nel rinviarsi in toto alla richiamata disciplina, si ritiene di dover precisare, quanto alle misure cautelari reali ed alla previsione possibilmente limitativa della necessità del "visto" ivi prefigurata, che l'assenso scritto del Procuratore generale per le richieste di misure cautelari reali non è necessario quando il bene oggetto della misura abbia un valore approssimativo non superiore a 300.000 euro e la richiesta stessa non abbia implicazioni in fatto di considerevole rilevanza o non comporti la soluzione di problemi giuridici di particolare complessità.

Per corrispondere alle indicazioni dell'articolo 19 della Circolare, laddove il capo dell'ufficio è onerato del compito di definire il procedimento di formazione dell'assenso e le regole per la

risoluzione di eventuali contrasti, vanno dettate disposizioni di dettaglio, che devono coniugare le esigenze del consapevole controllo con quella di salvaguardare la speditezza del procedimento.

Le regole che si introducono quindi devono tenere conto, comparandole in modo adeguate, di alcune concorrenti e non sempre coincidenti esigenze: l'intrinseca urgenza dei provvedimenti in materia cautelare, l'esigenza del Procuratore generale di potere però esaminare con la dovuta attenzione un atto che deve "assentire", facendolo proprio, nonché il principio di leale collaborazione implicante che il Sostituto deve sottoporre l'atto al procuratore – salve imprevedibili situazioni di urgenza-conservandogli un adeguato spazio di riflessione.

Per adeguatamente comparare le dette esigenze, è opportuno prevedere:

- a. l'obbligo del Sostituto di anticipare quanto meno oralmente al Procuratore generale la determinazione cautelare che ritenga di sottoporgli al visto, ove si tratti di fascicolo complesso, si da consentire una adeguata programmazione della procedura di prestazione dell'assenso;
- b. in caso di procedimenti complessi può essere opportuno, su richiesta del Procuratore generale, anticipare in visione gli atti o parte degli atti di interesse, su cui si basa la misura;
- c. l'obbligo per il Sostituto di depositare poi l'atto – completo anche della data di redazione e della firma- presso la segreteria del Procuratore generale – dove deve essere dato atto del deposito;
- d. l'obbligo del Procuratore generale di sottoporre ad assenso [nel caso negandolo o attivandosi per la soluzione di eventuali dubbi o contrasti] nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità del procedimento;
- e. nel caso di impedimento il Procuratore può delegare ad altri [in primo luogo, l'Avvocato generale vicario o il Sostituto più anziano presente e disponibile] la formulazione dell'assenso, nel rispetto delle scansioni temporali di cui sopra.

Inoltre, per corrispondere alle indicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 19, la Segreteria particolare provvederà a custodire in un fascicolo riservato gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sull'assenso, che invece vanno espunti dal fascicolo processuale.

Esulano dalla disciplina di cui sopra, le richieste di parere sulle misure cautelari in atto, anche laddove riguardino l'aggravamento della misura in essere, e a fortiori i pareri e/o le richieste avanzati in dibattimento.

Sulla valenza processuale dell'assenso, non può che rinviarsi alle puntualizzazioni offerte dalle Sezioni unite della Cassazione [sentenza 22 gennaio 2009, Novi], che hanno affrontato funditus la questione⁴.

⁴ Le Sezioni unite hanno infatti affrontato la questione dell'eventuale incidenza processuale della mancanza di assenso scritto del procuratore della Repubblica sulla richiesta di misura cautelare personale proposta dal magistrato assegnatario o di un assenso accordato su una misura meno grave di quella richiesta ovvero, addirittura, dell'espresso dissenso sulla richiesta di misura cautelare. Il punto affrontato ha riguardato il quesito se l'assenso scritto del procuratore della Repubblica si configuri o no come condizione di ammissibilità della richiesta di misura cautelare personale presentata dal magistrato dell'ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento, e quindi di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice. La Corte si è pronunciata per la soluzione negativa, riconducendo il tema dell'assenso nell'ambito della sopra ricostruita disciplina dei rapporti tra il procuratore della Repubblica e i sostituti addetti all'ufficio assegnatari dei fascicoli processuali. Il dissenso del capo dell'ufficio sul provvedimento da adottare in materia di libertà personale integra, cioè, una ipotesi di "contrasto" circa le concrete modalità di esercizio delle attività relative alla trattazione del procedimento assegnato al sostituto, venendo a determinarsi le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 perché il sostituto, il quale non intenda recedere dall'originaria richiesta, chieda di essere esonerato dalla trattazione del procedimento a tutela della sua autonomia professionale, ovvero perché il procuratore della Repubblica possa, con atto motivato, "revocare l'assegnazione", cui il magistrato può replicare presentando "osservazioni scritte". In questa prospettiva, è da escludere, invece, l'ulteriore corso della misura cautelare "non assentita", nel senso che è precluso sia al sostituto l'inoltro di una richiesta formulata in difetto di assenso o con l'aperto dissenso del procuratore della Repubblica, sia a quest'ultimo l'inoltro della medesima richiesta, seppure corredata dall'atto del suo parziale o totale dissenso. Peraltro, ha concluso la Corte, l'irrituale inoltro della misura cautelare non assentita o corredata dal parziale o totale dissenso del procuratore della Repubblica non ha alcuna "rilevanza esterna" nel processo: il principio di tipicità e di tassatività delle ipotesi di inammissibilità o di nullità degli atti processuali di cui all'articolo 177 c.p.p. determina che si tratta di una mera irregolarità, irrilevante processualmente e rilevante, semmai, solo sul piano ordinamentale e disciplinare.

La lettura corretta [perché l'unica costituzionalmente orientata: articoli 3, 97 e 112] dell'“assenso scritto” in materia di misure cautelari è solo quella che vede tale strumento come avente funzione di controllo di “mera legittimità” in relazione al disposto degli articoli 124 c.p.p. e 73 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 (cfr. l'attribuzione del pubblico ministero di vegliare alla osservanza delle leggi).

Vale aggiungere che le medesime regole valgono anche per il magistrato della Procura di primo grado che fosse applicato alla trattazione del procedimento avvocato [alle condizioni di cui all'articolo 41, comma 3, della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura.

22.2 Il visto.

L'articolo 20 della citata Circolare consiliare prevede che “1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e dall'articolo 19 della presente circolare, il procuratore della Repubblica, al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, può prevedere nel progetto organizzativo che determinati atti o categorie di atti posti in essere dai sostituti, siano a lui ovvero ad un procuratore aggiunto preventivamente trasmessi per l'apposizione del “visto”. 2. Il “visto” ha funzione conoscitiva, in ordine all'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 106 del 2006, nonché al fine di favorire l'interlocuzione tra il sostituto, il Procuratore aggiunto ed il Procuratore della Repubblica. 3. Il magistrato assegnatario trasmette il provvedimento per l'apposizione del “visto” prima della sua esecuzione. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica, il procuratore Aggiunto ed il magistrato assegnatario curano, attraverso una specifica interlocuzione e tenendo altresì presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. 4. In caso di perdurante contrasto, fermo il potere di esercitare la revoca nei casi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e dall'articolo 23 della presente circolare, il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo, ed il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso. 5. Il procuratore della Repubblica dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni di cui al comma 3, secondo periodo. 6. Gli eventuali atti relativi all'interlocuzione sul “visto” non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato, custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica”. Il “visto” ha, per esplicita indicazione di Circolare, funzione conoscitiva⁵.

⁵ Resta da approfondire se e quali differenze esistano tra il “visto” e l'“assenso scritto”, anche nell'ottica dell'apprezzamento delle possibili soluzioni terminative del dissenso. Un ausilio importante lo si può trarre dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, Novi, intervenuta sull'assenso scritto in materia cautelare. Dagli argomenti sviluppati dalla Corte di legittimità, inquadrando il tema nella disciplina ordinamentale dei rapporti tra procuratore e magistrato assegnatario, è da rilevare, in primo luogo, che trattasi, in entrambi i casi, di momenti di interlocuzione squisitamente interni all'ufficio, nel senso che non si riflettono in alcun modo sulla validità e/o sull'efficacia dell'attività processuale. Vale solo per l'“assenso scritto”, peraltro, l'interdizione del potere di inoltro dell'atto “non assentito”, prefigurandosi, in tale evenienza, nella persistenza del contrasto l'obbligatorio ricorso all'istituto della revoca. Diverso discorso deve invece farsi per il “visto”. Nel senso che, se prevista tale metodica di controllo, il magistrato assegnatario non può derogare all'obbligo di sottoporre l'atto al Procuratore della Repubblica, e quest'ultimo non può derogare all'obbligo di “vistarlo”. In caso, però, di dissenso, non può concettualmente ipotizzarsi l'interdizione dell'ulteriore corso, essendo strutturalmente diverso il mero visto dall'atto di assenso, che presuppone l'adesione piena all'atto redatto dal magistrato assegnatario, che viene a formarsi progressivamente ed a completarsi proprio con l'atto di controllo attribuito al capo dell'ufficio. Ed allora, fisiologicamente, in presenza di un dissenso del procuratore della Repubblica sull'atto sottoposto [solo] a “visto”, questi dovrebbe revocare il fascicolo solo se ed in quanto il “dissenso” si risolve in un contrasto sulle modalità di esercizio dell'azione penale ovvero rappresenti di una violazione dei “criteri” dettati in via generale o all'atto dell'assegnazione: *ergo*, solo se ed in quanto si realizzino le condizioni su cui *supra* ci si è soffermati parlando della revoca. Trattasi, quindi, di soluzione non obbligata, nel senso che il “dissenso” non necessariamente ed automaticamente è attestativo di una situazione di contrasto di tale tipo e, in ogni caso, il “visto” non ha la rilevata funzione integrativa [e di adesione] dell'atto redatto dal sostituto tipica del solo “assenso scritto”, che, infatti, deve inderogabilmente esserci, almeno sotto il profilo squisitamente ordinamentale, per l'ulteriore corso della richiesta. Il visto, in effetti, è solo una presa d'atto e di conoscenza, che non implica condivisione integrale dell'atto. Ne deriva che l'atto e il successivo inoltro, dopo il visto, rimane nell'esclusiva responsabilità e disponibilità del magistrato assegnatario, il quale potrà disporre l'ulteriore corso anche qualora il procuratore abbia ritenuto di “vistarlo” con riserve. A diversa conclusione dovrebbe pervenirsi solo laddove il procuratore, in occasione del visto, abbia ritenuto di apprezzare una situazione meritevole di essere risolta con l'esercizio del potere di revoca: ciò che, all'evidenza, risolve *ab imis* ogni questione, derivandone il risultato della attribuzione della competenza a provvedere sul fascicolo in capo al procuratore.

Quanto alla procedura, si chiarisce, sempre in Circolare, laddove ve ne fosse stato bisogno, che il magistrato assegnatario deve trasmettere il provvedimento per la sottoposizione a “visto” “prima della esecuzione”.

In caso di apposizione del “visto”, *nulla quaestio*: il provvedimento può avere ulteriore corso.

Invece, in caso di contrasto [la funzione meramente conoscitiva del “visto” non esclude che il dirigente possa dissentire sia sul merito del provvedimento, sia sui tempi di adozione dello stesso, nell’ambito del fascicolo di che trattasi o magari anche rispetto ad altro fascicolo pendente presso l’ufficio ove si devono compiere attività che potrebbero esserne pregiudicate], si deve attivare una “specifica interlocuzione”, finalizzata ad esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise [cfr. articolo 20, comma 3, della Circolare].

I criteri deontologici e comportamentali che devono ispirare la fase dell’interlocuzione tesa alla ricerca di una soluzione condivisa devono essere in linea generale ispirati ai principi di autonomia del sostituto ma anche di leale collaborazione di questi con il dirigente e con l’ufficio, e, nello specifico, alla soddisfazione “delle esigenze di coordinamento” e “delle ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell’atto”.

Sotto il primo profilo, quello del coordinamento, possono [*rectius*, devono] essere fatte valere dal dirigente le eventuali ragioni di inconciliabilità assoluta o temporanea dell’atto con altre attività processuali in corso [ipotesi possibile anche in una Procura generale].

Sotto l’altro profilo, vi è l’indicazione di metodo in forza della quale l’interlocuzione deve essere ricercata e deve comunque trovare una soluzione avendo riguardo al rispetto di una tempistica sollecita, in ragione della specificità dell’atto oggetto di valutazione [atto urgente, ad esempio].

Questa interlocuzione [come pure per quella che dovesse instaurarsi in tema di assenso] deve avere documentazione formale quanto meno laddove in esito risultasse perdurante il contrasto [in questo senso è il comma 6 dell’articolo 20; ma è anche ovvio che la soluzione del contrasto rende inutile una documentazione che risulterebbe sterile e inutilmente appesantente un passaggio metodologico che è del tutto fisiologico].

Ebbene, nel caso appunto di un contrasto non risolto, le soluzioni sono due. O il dirigente, ricorrendone le condizioni, procede alla revoca dell’assegnazione [sulla quale cfr. articoli 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006 e 23 della Circolare consiliare]. O, laddove non si proceda alla revoca, il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario e l’atto può avere il suo corso [cfr. articolo 20, comma 4, della Circolare].

In quest’ultimo caso, come detto, le interlocuzioni avute per risolvere il contrasto vanno documentate e inserite in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del Procuratore [articolo 20, comma 6, della Circolare].

La Circolare non chiarisce se in ogni caso il Procuratore debba apporre il visto pur in presenza di non risolto contrasto [in assenza ovviamente della revoca]. È da ritenere, nonostante la natura conoscitiva del visto, che il Procuratore possa [*rectius* debba] omettere di apporre il visto, vuoi perché il “contrasto” persistente renderebbe irragionevole la soluzione opposta [che all’esterno potrebbe apparire di condivisione dell’atto], vuoi perché, comunque, l’interlocuzione documentata riservatamente costituisce comunque prova, a futura memoria, della regolarità della procedura.

A tal fine, è necessario [e si dispone in tal senso] che la Segreteria del Procuratore generale istituisca un registro riservato ove far confluire la documentazione delle “interlocuzioni” - che non siano sfociate nella revoca [autonomamente disciplinata] - che abbiano portato alla non apposizione del visto. Tale documentazione riguarderà anche il provvedimento con cui il dirigente deve dare atto dell’esperimento delle interlocuzioni pur infruttuose.

La disciplina del “visto”, pur essendo principalmente costruita per gli Uffici di primo grado, ben può trovare applicazione, con i dovuti aggiustamenti, per l’Ufficio della Procura generale, vuoi per l’esplicito riferimento contenuto nell’articolo 37, comma 2, numero 12, della Circolare, vuoi in virtù del rinvio contenuto nell’articolo 42 della stessa Circolare.

In questo Ufficio, ci si muove attraverso una rigorosa selezione e limitazione dei casi di “visto”: soluzione organizzativa che, oltre a palesarsi la più rispettosa delle esigenze di autonomia dei singoli magistrati, è perfettamente in linea con le considerazioni sviluppate dal CSM, nella Relazione della delibera 16 dicembre 2020, di modifica della [allora vigente] Circolare sulla organizzazione della Procura, allorquando si è ivi censurato un utilizzo eccessivo dell’istituto del “visto” [apprezzato negativamente durante la disamina di alcuni progetti organizzativi], tale, a tacer d’altro, da introdurre una “cesura ripetuta” nello svolgimento fluido dell’attività investigativa, che può arrecare nocumento alla speditezza del procedimento stante la natura urgente di numerosi adempimenti previsti dal codice di rito.

L’informazione e la auspicata condivisione delle determinazioni da assumere la si vuole perseguire attraverso il principio di leale collaborazione che devono caratterizzare i magistrati all’interno di un ufficio.

Per l’effetto, è limitato:

- ai provvedimenti “rilevanti” relativi ai procedimenti avvocati, rientrando in tale nozione quelli che riguardano i reati di cui all’articolo 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p., quelli che presentano maggiore interesse o rilevante allarme sociale, per la potenziale idoneità ad incidere su diritti costituzionali garantiti⁶, quelli che vedono indagati pubblici ufficiali o che riguardino illeciti commessi da esponenti degli enti locali territoriali, quelli in materia di responsabilità professionale sanitaria;
- alle determinazioni da assumere, in materia di avocazione, a seguito della ricezione da parte del procuratore generale della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3, c.p.p., ossia la comunicazione che il Gip è tenuto a dare al procuratore generale nel caso in cui, sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ritenga di non accoglierla e di fissare appunto l’udienza camerale per la discussione e la decisione, quando si tratti di procedimenti “rilevanti”, nei termini suindicati;
- alle impugnazioni delle decisioni di primo grado [Avvocato generale] e a quelle davanti al giudice di legittimità [Procuratore generale].

Per quanto attiene, poi, la materia del concordato in appello, per l’esigenza di uniformità che la caratterizza e per la concorrente esigenza di coerenza rispetto alle determinazioni assunte nel processo di primo grado, il tema è stato risolto con la previsione dell’interlocuzione con il Procuratore generale o l’Avvocato generale, secondo le modalità stabilite nei Criteri generali in materia dettati da questo Ufficio in data 8 maggio 2024 comunicati alla Corte di appello, ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto e condivisi con la Camera penale di Roma: allegato A.5].

⁶ Arg., per utili riferimenti, nota del Procuratore generale della Corte di cassazione in data 28 dicembre 2011.

22.3 Gli altri strumenti informativi.

Viste le specificità dell'Ufficio, non si ritiene di dover fare ricorso agli altri strumenti informativi innovativamente introdotti nella nuova Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura, agli articoli 21 e 22.

Ci si riferisce alla innovativa facoltà attribuita dall'articolo 21 al procuratore per gli atti diversi da quelli assoggettati al visto posti in essere dai sostituti, prevedendosi che nel progetto organizzativo potranno essere inseriti e regolamentati oneri comunicativi successivi all'adozione dell'atto, di cui il procuratore potrà determinare forma e contenuto.

Mentre l'articolo 22 si pone quale disposizione di chiusura, attribuendo al procuratore della Repubblica e al procuratore aggiunto nell'ambito dell'unità organizzativa da lui coordinata la facoltà di richiedere al sostituto assegnatario o agli assegnatari in caso di coassegnazione una periodica interlocuzione informativa sullo sviluppo delle indagini con l'atto di assegnazione o in un momento successivo.

Tali oneri informativi non risultano necessari, privilegiandosi una valorizzazione nei rapporti tra i magistrati del principio di leale collaborazione, che vede come momento coesenziale quello della condivisione delle informazioni rilevanti.

23 I criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della circolare.

Nell'Ufficio della Procura generale tutti i settori in cui è articolato l'Ufficio sono coordinati direttamente dal Procuratore generale o dall'Avvocato generale.

Tuttavia, viste le dimensioni e la complessità dei servizi, per il buon funzionamento dell'Ufficio, è da tempo previsto, all'interno di taluna delle articolazioni, un ruolo collaborativo intermedio attribuito, previo interpello, a taluno dei sostituti procuratori generali [c.d. referente].

Si tratta, sulla base dell'esperienza operativa, di una metodica da conservare perché ha consentito e consente una migliore duttilità nell'organizzazione dei servizi e soprattutto di fare emergere tempestivamente le problematiche meritevoli di soluzione condivisa.

Si è in presenza di incarichi che non sono di coordinamento organizzativo in senso proprio, bensì di mera collaborazione del Procuratore generale o dell'Avvocato generale, senza che ciò quindi implichi il ricorso allo strumentario di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 4, del decreto legislativo n. 106 del 2006 e 9, comma 8, della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura, che rispondono a ovvi principi di razionalità dell'organizzazione e di coinvolgimento consapevole dei magistrati nella gestione dei servizi.

Tali incarichi sono attribuiti comunque, come in passato, tramite interpello, secondo le regole generali.

24 I criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario.

In caso di assenza del Procuratore generale dalla seduta del Consiglio giudiziario (per impedimento, astensione e ricazione), il Procuratore generale sarà di regola sostituito dall'Avvocato generale.

Qualora entrambi siano impediti, subentreranno – nell'ordine - il magistrato Segretario generale ovvero il Sostituto procuratore generale più anziano in ruolo.

25 Supplenza all'interno dell'Ufficio.

In caso di mancanza o impedimento:

- a. del Procuratore generale: opera il criterio automatico di cui all'art. 109 dell'ordinamento giudiziario;
- b. dell'Avvocato generale: si provvede con la sostituzione ad opera del più anziano dei Sostituti procuratori generali, salvo che per le incombenze di natura amministrativa, cui attenderà il Segretario generale, e per quelle inerenti alle udienze, che saranno rimesse al coordinatore del Gruppo dibattito e giurisdizione di sorveglianza;
- c. del magistrato designato per l'udienza: è stabilito il turno giornaliero di supplenza di un magistrato, che si intenderà automaticamente designato per sostituire il collega impedito.

L'avvicendamento nei turni giornalieri è disposto - per quanto possibile, in rapporto ai diversi impegni d'istituto - secondo l'ordine di anzianità dei Sostituti in servizio a partire dal più giovane e sarà indicato nel calendario mensile. Nel caso eccezionale che anche i magistrati di turno siano legittimamente assenti o impediti, subentreranno a turno gli altri Sostituti in servizio nell'Ufficio, secondo una rotazione dal più giovane al più anziano.

Sarà cura della segreteria annotare nell'arco dell'anno gli adempimenti assolti dai Sostituti in applicazione di questo criterio sussidiario, nonché le varie incombenze di volta in volta delegate dal Procuratore generale o dall'Avvocato generale.

Gli impedimenti e le cause di assenza debbono essere comunicati senza ritardo dal magistrato alla segreteria, che provvederà a darne notizia immediata al supplente determinato coi criteri soprascritti nonché al Procuratore generale o all'Avvocato generale.

Delle sostituzioni sarà presa nota – a cura del Segretario generale- ai fini del riequilibrio dei carichi, nei termini già precisati con particolare riguardo alle udienze.

Fermo il criterio di designazione automatica per le udienze come sopra stabilito, gli altri affari e servizi di competenza dei magistrati impediti o giustificatamente assenti saranno curati nei casi urgenti dal collega di turno.

Nel caso di contemporanea assenza di più Sostituti procuratori generali, si ricorrerà ai magistrati presenti in servizio, secondo l'ordine di anzianità a partire dal più giovane.

Quando l'impedimento addotto richieda una valutazione della sua effettività e gravità da parte del capo dell'Ufficio - come nel caso dello speciale impegno richiesto da un processo o affare che giustifichi l'esonero del magistrato dalla cura di alcuni o di tutti gli affari ordinari -, la supplenza è disposta con specifico e motivato provvedimento del Procuratore generale o, in sua vece, dell'Avvocato generale.

26 Esoneri.

Sono previsti – nell'attualità - i seguenti esoneri parziali:

- a. riduzione del 30% [delle udienze ordinarie], per i magistrati assegnati anche all'Ufficio Esecuzione;
- b. riduzione del 20%, per il magistrato nominato MAGRIF.

Possono ovviamente essere previsti motivati esoneri in ragione della disciplina [di cui *infra*] dettata per promuovere e assicurare il benessere organizzativo e la tutela della genitorialità.

27 Ferie.

Fermi i criteri e le linee di indirizzo fissati con validità generale dalle circolari del CSM e non essendo evidentemente possibile assicurare il regolare svolgimento dei turni e delle attività di servizio con la concentrazione dei giorni destinati al congedo ordinario nel ristretto periodo feriale, si stabilisce che:

- a. la richiesta di congedo ordinario, nel periodo feriale, deve comprendere un numero di giorni lavorativi, anche non consecutivi, complessivamente non inferiori a quindici;
- b. dopo la scadenza del periodo feriale e comunque entro il mese di febbraio dell'anno successivo, ciascun magistrato è tenuto a presentare un piano per il godimento delle ferie residue che, nel rispetto delle esigenze di servizio, potranno essere autorizzate e fruite entro e non oltre il successivo mese di giugno;
- c. non è consentito il "trascinamento" di giorni di ferie oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di spettanza. Peraltro, nel caso in cui il magistrato si trovi, imprevedibilmente, nell'oggettiva impossibilità (per gravi esigenze personali o inderogabili ragioni di servizio) di fruire del congedo ordinario entro il termine del 30 giugno, egli può essere ammesso a fruirne immediatamente dopo la cessazione della causa di impossibilità ovvero quando le esigenze dell'Ufficio lo rendano possibile;
- d. si prevede il c.d. periodo cuscinetto che - anche per gli uffici requirenti - coincide con i dieci giorni lavorativi antecedenti all'inizio del periodo feriale fissato con decreto ministeriale e con i cinque giorni lavorativi successivi al termine del predetto periodo [il primo periodo dedicato alla definizione degli affari e degli atti in corso; l'altro dedicato alla preparazione dell'attività ordinaria] [cfr. delibera CSM in data 8 luglio 2021].

28 Le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE.

L'istituzione della Procura europea con il Regolamento (UE) 2017/1939 (Regolamento EPPO) e le disposizioni di adeguamento interno introdotte dal decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 9 (recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"), si riflettono anche sulle competenze delle Procure generali.

L'autonomia ordinamentale e funzionale dell'EPPO, tanto nella sua articolazione centrale quanto in quella decentrata (Considerando 32 del Regolamento), salva l'integrazione al sistema interno puramente organizzativa, ne sottrae l'attività alla sindacabilità dell'autorità giudiziaria nazionale.

Infatti, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25 del Regolamento, nell'ambito della sua competenza l'EPPO opera in autonomia. Mentre l'articolo 9 del decreto legislativo di adeguamento sottrae espressamente i Procuratori europei delegati, oltre che al potere di direzione dei Procuratori della Repubblica, anche all'attività di vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di appello prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Rispetto all'indipendenza dei PED nella conduzione delle indagini è piuttosto complementare l'interazione dell'EPPO con le autorità nazionali, positivamente delineata da una serie di norme, quali quelle sugli obblighi di tempestiva informazione e di consultazione.

In tale contesto, il ruolo attribuito al Procuratore generale dal citato articolo 6 si esplica proprio con riferimento all'atteggiarsi delle Procure nazionali rispetto agli adempimenti e, in generale, alle iniziative connesse alla gestione dei rapporti con l'EPPO, restandone valorizzato quindi, anche il ruolo propositivo di buone prassi della Procura generale.

La vigilanza della Procura generale non può che riguardare allora altro che le modalità con cui sono instaurati i rapporti tra la Procura ordinaria ed EPPO rispetto ad un fatto di potenziale competenza EPPO.

L'ipotesi ordinaria è quella dell'apprezzamento da parte della polizia giudiziaria, o degli altri organismi/agenzie ecc. della sussistenza di una fattispecie di reato di competenza EPPO. In tal caso, devono riferirne, senza indebito ritardo, all'EPPO, trasmettendo gli atti anche al procuratore della Repubblica nazionale [articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento; articolo 14 del decreto legislativo n. 9 del 2021].

È ipotesi in ordine alla quale non sembrano esservi specifiche ragioni di intervento della Procura generale.

Vi è però un'ipotesi alternativa.

L'emergenza di un reato EPPO può infatti verificarsi anche allorquando la Procura nazionale abbia iscritto autonomamente la NDR e la competenza EPPO sia emersa solo dopo l'inizio delle indagini. In tale situazione, la Procura ordinaria deve attivarsi per informare l'EPPO e consentire l'eventuale esercizio del diritto di avocazione.

In altri termini, l'emersione di un reato EPPO può essere non solo per così dire "originaria", in ragione di informativa contestualmente trasmessa dalla polizia giudiziaria [o altro organo assimilato] ad EPPO ed alla Procura nazionale, ma può verificarsi nel corso di un'attività di indagine iniziata per il perseguimento di reati "non EPPO", cioè allorquando la Procura nazionale abbia iscritto autonomamente la NDR e la competenza EPPO sia emersa solo dopo l'inizio delle indagini.

In tale evenienza, in cui la Procura ha già proceduto ad iscrizione della NDR ex articolo 335 c.p.p., non è previsto il meccanismo della formale trasmissione degli atti "per competenza" all'EPPO: ci si deve limitare ad attivarsi per informare l'EPPO e consentire l'eventuale esercizio del diritto di avocazione.

Il Procuratore nazionale deve, cioè, limitarsi ad "informare" senza ritardo l'EPPO per consentire l'esercizio dell'avocazione [cfr. articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento].

L'unico meccanismo attraverso il quale il fascicolo può essere trasferito all'EPPO è, infatti, quello dell'avocazione [articolo 27, paragrafo del Regolamento: l'EPPO deve decidere se esercitare il suo diritto di avocazione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'informazione, informando il Procuratore nazionale della sua decisione; il termine di cinque giorni, in casi specifici, può essere prorogato con decisione motivata del procuratore capo europeo al massimo per altri cinque giorni].

È rispetto a questa situazione che il potere di vigilanza della Procura generale può esercitarsi per promuovere metodiche operative che, all'interno delle Procure ordinarie, consentano di soddisfare

“senza ritardo” l’esigenza di informare l’EPPO della ricorrenza di un fatto di possibile interesse di quell’Ufficio.

Il tema non è però solo quello della tempestività, ma anche quello della qualità dell’informazione.

La segnalazione deve contenere, “come minimo”, “una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta” [cfr. articolo 24, paragrafo 4, del Regolamento; cfr. anche nota del Procuratore europeo nazionale del 23 aprile 2021], sì da consentire ad EPPO di assumere le pertinenti determinazioni.

Resta da aggiungere che lo spirito di leale collaborazione impone di “informare” EPPO di un reato astrattamente rientrante nella competenza di detto organo, anche allorquando si ritenga – e dovrà essere specificato - che EPPO non possa esercitare la propria competenza [si pensi, all’ipotesi in cui si proceda per reato associativo e la Procura nazionale ritenga che il reato EPPO non possa ritenersi reato su cui è “incentrata” l’attività del gruppo criminale, ovvero al caso in cui la Procura nazionale ritenga il reato EPPO non indissolubilmente connesso con altro di propria competenza] [cfr. articoli 22, paragrafi 2 e 3, e 25, paragrafi 2 e 3, del Regolamento]: in tale evenienza, ove EPPO non concordi, è messa in condizione di sollevare contrasto di competenza dinanzi alla Procura generale della Cassazione.

Rispetto a queste situazioni, come del resto già formalizzato nel precedente Progetto organizzativo, deve prevedersi un’attività - anche di promozione - della Procura generale che sia volta a garantire, nell’ambito del rispetto delle norme sul giusto processo e del puntuale esercizio dei poteri di direzione, controllo e organizzazione da parte dei capi degli uffici, la coerenza e la sinergia delle iniziative assunte da ciascun Procuratore della Repubblica con l’azione condotta dai Procuratori europei delegati negli stessi territori.

Tanto, muovendo dal “principio di leale cooperazione” che, richiamato nel preambolo del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura europea, è inserito tra i “Principi fondamentali delle attività” fissati dall’articolo 5, par. 6, per essere poi declinato in concreto all’interno di diverse disposizioni operative: da quella, sopra esaminata, sulla comunicazione “senza indebito ritardo” da parte delle autorità nazionali all’EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale esso potrebbe esercitare la sua competenza, alle numerose altre che prevedono una consultazione delle autorità nazionali da parte dell’EPPO, in particolare qualora si discuta di competenza.

Tale attività di promozione e vigilanza, da esercitare anche con l’acquisizione di dati e informazioni, rientra, come si è visto, nelle attribuzioni del Gruppo di lavoro dedicato alla “Vigilanza sugli Uffici requiranti del distretto e attuazione dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006”.

29 Le modalità per l’acquisizione dei dati di cui all’articolo 6, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006.

Come è noto, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006:

- “1. Il procuratore generale presso la Corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, l’osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio da parte dei procuratori della Repubblica dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti, oltre che dei doveri di cui all’articolo 5, acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica del distretto ed invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno annuale.

1 *bis*. Il Procuratore generale presso la Corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1 *ter*, del codice di procedura penale e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale”.

Sul punto, l'Ufficio ha adottato atti di indirizzo, cui si rinvia [cfr. il § dedicato alla finalità dell'attività di vigilanza, e relativi allegati].

In particolare, con riguardo alla prima questione, relativa al rispetto dei termini di durata delle indagini preliminari, collegata intrinsecamente con quella dell'avocazione, è stata affrontata dettando disposizioni applicative con nota in data 7 giugno 2024 [Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia: *infra*, allegato A.2], onde assicurare l'introduzione di prassi comuni, che coniughino l'uniformità di indirizzo e il rispetto della normativa di garanzia con le esigenze organizzative degli uffici di primo grado, onerati di adempimenti onerosi e spesso solo formalistici.

Mentre per la seconda questione, ci si è espressi con nota in data 3 giugno 2024 [Orientamenti condivisi in materia di disciplina per il contrasto della violenza di genere a seguito degli orientamenti della Procura generale della Cassazione in data 28 maggio 2024: allegato A.11].

In entrambe le note si è affrontato il tema dell'acquisizione dei dati e delle informazioni di interesse, ai fini delle determinazioni da assumere.

30 Monitoraggio.

Per garantire la migliore funzionalità dell'Ufficio si stabilisce che, in occasione delle previste periodiche rilevazioni statistiche, si proceda, con le modalità ritenute opportune, al monitoraggio delle attività, generale o nei settori ritenuti meritevoli di attenzione specifica.

31 Disposizioni sul benessere organizzativo e tutela della genitorialità.

Si recepiscono in toto le indicazioni puntuali contenute negli articoli 73- 85 della Circolare sull'organizzazione degli uffici della Procura. Le singole situazioni che dovessero verificarsi saranno valutate alla luce di detti principi, intervenendo laddove necessario, d'intesa con il magistrato interessato, con le misure flessibili, applicabili anche al di là dello specifico tema della genitorialità, dell'esonero o la riduzione del numero delle udienze, anche in considerazione della loro complessità e durata e/o con la rimodulazione delle assegnazioni, privilegiando forme di lavoro maggiormente compatibili con le esigenze rappresentate dal magistrato.

32 Ulteriori obiettivi organizzativi.

Sul punto, oltre a quanto detto *supra*, non potrà che muoversi nella direzione già intrapresa nell'Ufficio, come rappresentato nel Progetto organizzativo in essere, anche in linea con le determinazioni organizzative assunte dal Presidente della Corte di appello.

In particolare, non potendosi che condividere quanto già ivi indicato, con riferimento, per esempio alla:

- a. previsione di un collegamento tendenziale tra specializzazione delle sezioni della Corte d'appello e magistrati dei gruppi specializzati; comunque, stabilità della presenza del rappresentante del pubblico ministero rispetto ai processi significativi dei quali abbia iniziato la trattazione;
- b. realizzazione della tendenziale uniformità nelle impugnazioni;
- c. completamento della già avanzata riorganizzazione dei flussi documentali in formato digitale;
- d. promozione dell'impiego, da parte dei magistrati, della *console* del pubblico ministero nel processo civile;
- e. informatizzazione della gestione degli affari civili non giurisdizionali (quali quelli attinenti agli ordini professionali, la volontaria giurisdizione, gli usi civici ecc.);
- f. armonizzazione delle prassi nella gestione delle spese di giustizia e del loro recupero;
- g. attuazione del sistema volto alla effettiva esecuzione delle sentenze che dispongono la demolizione degli immobili abusivi, su base distrettuale e con adeguate provvidenze anche informatiche;
- h. costante adeguamento del sito *web* della Procura generale e delle modalità di aggiornamento.

33 La comunicazione.

Con riguardo del tema della comunicazione, non solo strategico è il ruolo da riservare al sito web, ma anche una dettagliata disciplina dei rapporti con la stampa, rispetto al quale il problema riguarda non solo l'Ufficio della Procura generale, ma anche l'attività di sorveglianza della declinazione della normativa di settore nelle Procure del distretto.

Vale in proposito, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che attua puntualmente le indicazioni contenute nella legge delega (articolo 2, comma 4, lettera f), della legge delega n. 150 del 2005), è il Procuratore della Repubblica a mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione (cfr. del resto, articolo 4, comma 1, lettera l), della Circolare sull'organizzazione della Procura).

È disposizione applicabile anche alla Procura generale.

Ma valgono anche la legge 22 aprile 2021 n. 53, con cui il Governo è stato delegato a recepire la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 n. 343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e il successivo decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 188 [pubblicato sulla GU n. 284 del 29 novembre 2021, con vigenza dal 14 dicembre 2021], emanato proprio per assicurare il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle indicazioni comunitarie.

La norma più importante è quella contenuta nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 188 del 2021.

Tale norma dettaglia la normativa cautelare a tutela della presunzione di innocenza avendo riguardo specificamente alla disciplina dei rapporti con gli organi di informazione nelle Procure della Repubblica, contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106.

Come già accennato, è ivi previsto al comma 1 dell'articolo 5, che è il Procuratore della Repubblica a dover mantenere personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.

La scelta di concentrare i rapporti con la stampa [nel Procuratore o nel delegato] è scelta opportuna, perché consente una trattazione unitaria della materia, assicura una conoscenza diretta dei mezzi di

informazione, contribuisce a realizzare una equilibrata comparazione dei diversi interessi in gioco [soddisfazione del diritto di cronaca, esigenze di rispetto della privacy, dei dati sensibili, del segreto investigativo], consente di coordinare gli spazi di autonoma informazione da riservare legittimamente – come si vedrà infra: cfr. l'innovato articolo 5, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006- alle forze di polizia, pur nel rispetto assoluto delle esigenze processuali e della privacy.

Inoltre, la centralizzazione dell'informazione consente di evitare la “discriminazione tra giornalisti o testate” e/o “la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con esponenti dell'informazione” [cfr., in questo senso, nella risoluzione del CSM dell'11 luglio 2018].

Proprio la centralità del Procuratore spiega anche il disposto del comma 2 dello stesso articolo 5 [pure non modificato dalla riforma], in forza del quale: “ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento”.

Il decreto legislativo non solo conferma la “centralità” del ruolo del Procuratore della Repubblica [quindi, del Procuratore generale, per quanto interessa] nei rapporti con la stampa ma, addirittura, lo rafforza allorché pone delle rigorose condizioni per evitare che la diffusione dell'informazione possa pregiudicare la presunzione di innocenza.

Rispetto a questo ruolo “centrale” del titolare dell'Ufficio, viene ora specificato, nel corpo del comma 1 dell'articolo 5 cit., che i rapporti con la stampa devono essere intrattenuti “esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa”.

Proprio il dettagliato riferimento alle modalità comunicative esclusive rappresentate dai comunicati ufficiali e dalle conferenze stampa, spiega e rende ancora più stringente il divieto, già previsto nel comma 3 dello stesso articolo 5, imposto ai magistrati di rilasciare – appunto al di fuori dei comunicati stampa e dalle conferenze stampa- dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

Di rilievo, per cogliere il portato ed i limiti dell'informazione ostensibile, è poi il nuovo comma 2 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006, che circoscrive le ragioni per le quali è consentita la diffusione – tramite appunto comunicati stampa o conferenze stampa- di informazioni sui procedimenti penali e ne disciplina il contenuto, in uno con quanto già previsto nel comma 2 dello stesso articolo 5 [relativo alla “impersonalità” dell'informazione]: la diffusione delle informazioni è consentita solo quando è “strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”.

Rispetto a questa disciplina, la scelta dell'Ufficio, come già anticipato, è nel senso di individuare nel Procuratore generale il responsabile per la comunicazione istituzionale dell'Ufficio. Sono di sua competenza le comunicazioni finalizzate a correggere informazioni errate e dannose per l'efficacia delle indagini o per la tutela dei diritti delle persone coinvolte, ovvero a tutela dell'immagine di indipendenza, imparzialità e correttezza dell'Ufficio. Il Procuratore generale svolge le funzioni di competenza in tema di rapporti con gli organi di informazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 106 del 2006; assicura altresì l'informazione sulla struttura e sull'attività della Procura generale, nel quadro dell'esigenza di trasparenza dell'organizzazione giudiziaria; in questo senso avvalendosi anche del sito istituzionale dell'Ufficio.

Per l'esercizio dell'attività, il Procuratore generale si avvale dell'attività di supporto della propria Segreteria particolare.

È a corollario di questa rigorosa disciplina che, come anticipato, in ossequio alle indicazioni di norma primaria, l'Ufficio è onerato della necessità di una attenta sorveglianza sugli Uffici del distretto, per garantire il rispetto della normativa di garanzia, in modo anche uniforme [su cui v. la nota in data 1° ottobre 2024: infra, allegato A.6].

34 Disposizioni finali.

Come già previsto nel previgente Progetto organizzativo, l'idea che si vuole realizzare è quello di una compartecipazione attiva dei magistrati per garantire la migliore organizzazione dei servizi e organizzare al meglio l'attività dell'Ufficio, in ossequio al principio della leale collaborazione che [reciprocamente] deve caratterizzare i rapporti con la Dirigenza. E in questa ottica, è anche l'impegno di assicurare la reperibilità per fare fronte anche ad impreviste necessità e quello di partecipare alle riunioni indette dal Procuratore generale o dall'Avvocato generale per l'esame delle diverse problematiche, interpretative o organizzative.

Completata la procedura di interlocuzione prevista dall'articolo 13 della Circolare del CSM sulla organizzazione degli uffici di Procura, il presente progetto sarà trasmesso al Consiglio giudiziario di Roma per il suo parere e per l'inoltro al Consiglio superiore della magistratura, nonché a ciascun magistrato dell'Ufficio. Sarà trasmesso altresì, per conoscenza, al Presidente della Corte d'appello, al Comitato per le pari opportunità, ai Procuratori della Repubblica e a tutti i Consigli dell'Ordine degli avvocati del distretto.

Roma, 12.12.24

IL PROCURATORE GENERALE

Giuseppe Amato



ALLEGATI

- A.1) Nota 20/06/2024 Indicazioni in tema di iscrizione della notizia di reato.
 - A.2) Nota 07/06/2024 Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia.
 - A.3) Nota 23/07/2024 Indicazioni in tema di regola di giudizio ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.
 - A.4) Nota 11/06/2024 Riforma Cartabia. Ampliamento della causa estintiva del fatto di particolare tenuità. Orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi nella prospettiva della Procura generale.
 - A.5) Nota 08/05/2024 Concordato in appello.
 - A.6) Nota 01/10/2024 Assetti organizzativi degli Uffici di Procura della Repubblica in tema di rapporti con la stampa.
 - A.7) Nota 12/08/2024 Indicazioni in tema di utilizzo dello strumento delle intercettazioni.
 - A.8) Nota 03/05/2024 Linee guida organizzative sui rapporti tra Procura generale e Procure della Repubblica del distretto nella gestione dei procedimenti di prevenzione.
 - A.9) Nota 05/06/2023 Protocollo d'intesa sull'acquiescenza ai fini delle impugnazioni.
 - A.10) Nota 16/09/2024 Problematiche esecutive in tema di avocazione, con particolare riferimento ai fascicoli iscritti a modello 45.
 - A.11) Nota 03/06/2024 Orientamenti condivisi in materia di disciplina per il contrasto della violenza di genere a seguito degli Orientamenti della Procura generale della Cassazione in data 28 maggio 2024.
- B. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente e analisi delle strutture amministrative dell'Ufficio e della relativa attività [curata dalla Dirigenza amministrativa]:
- (1) tabelle grafiche flussi di lavoro della Procura generale anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
 - (2) analisi dello stato dei servizi e dei carichi di lavoro, redatta dal Dirigente amministrativo in data 4 ottobre 2024] [+ relativa documentazione a supporto];
 - (3) programma annuale delle attività ex articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006.
- C. Documentazione relativa alla procedura:
- (1) - verbale dell'assemblea preliminare dell'Ufficio del 16 ottobre 2024;
 - (2) - verbale dell'Assemblea generale dell'Ufficio dell'11 novembre 2024;
 - (3) - interlocuzioni istituzionali.
- D. Elenco dei magistrati con indicazione della data di assegnazione ai Gruppi.

INDICE

Premessa.	1
1 La finalità.	2
1.1 <i>La tempestività della risposta giudiziaria.</i>	2
1.2 <i>La garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza del pubblico ministero.</i>	2
1.3 <i>Il potere-dovere di vigilanza.</i>	3
1.4 <i>La finalità e le modalità della vigilanza. Acquisizione di informazioni e acquisizioni di atti. Tempistica.</i>	5
1.5 <i>L'attività della Procura generale.</i>	9
2 Il contenuto necessario del Progetto organizzativo.	12
3 Il Procedimento di formazione del progetto organizzativo.	14
4 Illustrazione e l'analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente.	14
5 Verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente Progetto organizzativo.	14
6 La fissazione degli obiettivi che l'ufficio intende raggiungere nell'arco temporale di vigenza del progetto organizzativo, anche con riferimento alle attività di vigilanza sugli uffici requirenti del distretto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.	15
7 I criteri di esercizio delle funzioni proprie di controllo sull'inerzia del pubblico ministero [avocazione in caso di inerzia e potere di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale], da compiersi anche tenendo conto dei criteri di priorità individuati dai Procuratori della Repubblica ai sensi dell'articolo 4 della stessa.	17
7.1 <i>Avocazione e archiviazione.</i>	18
7.2 <i>Applicazione dei magistrati.</i>	19
7.3 <i>Avocazione per difettoso coordinamento investigativo.</i>	19
7.4 <i>Modalità operative.</i>	19
8 Criteri di priorità.	19
9 Le articolazioni interne della Procura generale con l'indicazione del numero dei magistrati componenti e di quelli effettivamente assegnati.	20
10 I soggetti.	22
10.1 <i>Il Procuratore generale.</i>	22
10.2 <i>L'avvocato generale.</i>	23
10.3 <i>Il Segretario generale.</i>	23
10.4 <i>I Sostituti procuratori generali.</i>	24
10.5 <i>Il Magistrato della pianta organica flessibile requirente.</i>	24
11 La struttura dell'Ufficio.	24
12 UFFICI A CARATTERE GENERALE (Procuratore generale).	24
12.1 <i>Segretario generale.</i>	24
12.2 <i>Circuito del Governo autonomo.</i>	25
12.3 <i>Rapporti con il Parlamento e con il Ministro.</i>	25

12.4	Vigilanza sugli uffici requirenti del distretto e attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 106 del 2006.	25
12.5	Poteri sostitutivi del Pubblico Ministero – Avvocazione.	26
12.6	Attività a fini disciplinari.	26
12.7	Sicurezza immobili e manutenzione.	26
12.8	Informatica e Innovazione.	27
12.9	Settore rapporti Internazionali.	27
12.10	Coordinamento DDA e procure del distretto. Coordinamento con la DNAA.	28
12.11	Polizia Giudiziaria.	29
12.12	Ufficio Studi e documentazione.	29
13	SETTORE PENALE (Avvocato generale).	29
13.1	Dibattimento e giurisdizione di Sorveglianza.	29
13.2	Visti sui provvedimenti del Distretto.	30
13.3	Coordinamento tra le procure nella materia penale e contrasti di competenza.	31
13.4	Criminalità organizzata e terrorismo.	31
13.5	Misure di prevenzione e patrimoniali.	32
13.6	Reati contro l'economia e contro la pubblica amministrazione; applicazioni delle sanzioni amministrative alle persone giuridiche.	32
13.7	Tutela del territorio e dell'ambiente; sanità; prevenzione infortuni sul lavoro.	33
13.8	Reati di violenza sessuale, di genere e domestica e ai danni dei minorenni.	33
13.9	Settore Esecuzioni.	34
13.9.1	Ufficio Esecuzioni.	34
13.9.2	Esecuzione delle demolizioni di immobili.	35
14	SETTORE CIVILE (Procuratore generale).	35
15	I criteri di assegnazione dei magistrati alle unità organizzative, previo interpello e secondo criteri diretti a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio.	36
16	Criteri di assegnazione degli affari ai Sostituti e all'Avvocato generale.	38
17	La perequazione dei carichi.	39
18	Impugnazioni.	40
19	Criteri di distribuzione delle udienze e dei turni.	42
20	Criteri e le modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti.	43
21	Compiti di coordinamento e direzione dell'avvocato generale.	45
22	Uniformità delle decisioni e informazione.	45
22.1	L'assenso.	46
22.2	Il visto.	48
22.3	Gli altri strumenti informativi.	51
23	I criteri selettivi per l'individuazione dei magistrati dell'ufficio a cui si intenda conferire incarichi di coordinamento o di collaborazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della circolare.	

24 I criteri di sostituzione del procuratore generale nel consiglio giudiziario.....	51
25 Supplenza all'interno dell'Ufficio.....	52
26 Esoneri.....	52
27 Ferie.....	53
28 Le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni delle notizie di reato riguardanti i reati che ledono gli interessi finanziari della UE.....	53
29 Le modalità per l'acquisizione dei dati di cui all'articolo 6, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo n. 106 del 2006.....	55
30 Monitoraggio.....	56
31 Disposizioni sul benessere organizzativo e tutela della genitorialità.....	56
32 Ulteriori obiettivi organizzativi.....	56
33 La comunicazione.....	57
34 Disposizioni finali.....	59
ALLEGATI	60

A.1) Nota 20/06/2024 Indicazioni in tema di iscrizione della notizia di reato.....

A.2) Nota 07/06/2024 Linee di indirizzo ai fini dell'esercizio del potere di avocazione per inerzia.
60

A.3) Nota 23/07/2024 Indicazioni in tema di regola di giudizio ai fini delle determinazioni sull'esercizio dell'azione penale.....

A.4) Nota 11/06/2024 Riforma Cartabia. Ampliamento della causa estintiva del fatto di particolare tenuità. Orientamenti operativi e suggerimenti interpretativi nella prospettiva della Procura generale.....

A.5) Nota 08/05/2024 Concordato in appello.....

A.6) Nota 01/10/2024 Assetti organizzativi degli Uffici di Procura della Repubblica in tema di rapporti con la stampa.....

A.7) Nota 12/08/2024 Indicazioni in tema di utilizzo dello strumento delle intercettazioni.....

A.8) Nota 03/05/2024 Linee guida organizzative sui rapporti tra Procura generale e Procure della Repubblica del distretto nella gestione dei procedimenti di prevenzione.....

A.9) Nota 05/06/2023 Protocollo d'intesa sull'acquiescenza ai fini delle impugnazioni.....

A.10) Nota 16/09/2024 Problematiche esecutive in tema di avocazione, con particolare riferimento ai fascicoli iscritti a modello 45.....

A.11) Nota 03/06/2024 Orientamenti condivisi in materia di disciplina per il contrasto della violenza di genere a seguito degli Orientamenti della Procura generale della Cassazione in data 28 maggio 2024.....

B. Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente e analisi delle strutture amministrative dell'Ufficio e della relativa attività [curata dalla Dirigenza amministrativa]:.....

(1) tabelle grafiche flussi di lavoro della Procura generale anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

(2) analisi dello stato dei servizi e dei carichi di lavoro, redatta dal Dirigente amministrativo in data 4 ottobre 2024] [+ relativa documentazione a supporto];

(3) programma annuale delle attività ex articolo 4 del decreto legislativo n. 240 del 2006.....

C. Documentazione relativa alla procedura:

(1) - verbale dell'assemblea preliminare dell'Ufficio del 16 ottobre 2024;

- (2) - verbale dell'Assemblea generale dell'Ufficio dell'11 novembre 2024;.....
- (3) - interlocuzioni istituzionali.
- D. Elenco dei magistrati con indicazione della data di assegnazione ai Gruppi.